



**COMUNE DI
MORUZZO**

**PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE
VARIANTE n° 23**

L.R.5/2007 e s.m.i.

*Elaborati approvati con Delibera del Consiglio comunale n.45 dd. 31.07.2020
Conferma di esecutività: D.G.R. n.231. del 19.02.2021 su BUR n.9 dd. 03.03.2021*

Elaborato adeguato alla Variante n° 25 e 27

• NORME DI ATTUAZIONE

ordine degli architetti
pianificatori paesaggisti
e conservatori della
provincia di udine

marcello rollo
albo sez. A/a - numero 310
architetto

INDICE

CAPO PRIMO	4
GENERALITA'	4
ART.1 - CAMPO DI APPLICAZIONE E CONTENUTI DEL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE (P.R.G.C.).....	4
CAPO SECONDO	5
INDICI URBANISTICI.....	5
ART. 2.1 - DEFINIZIONI GENERALI	5
ART. 2.2 - DEFINIZIONE DELLE DESTINAZIONI D'USO DEGLI IMMOBILI.....	6
CAPO TERZO	6
ELEMENTI DI GESTIONE	6
ART. 3 - STRUMENTI DI ATTUAZIONE.....	6
ART. 4 - EDIFICABILITA'	6
CAPO QUARTO	7
DEFINIZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE E DEGLI INTERVENTI.....	7
ART. 5 - OPERE DI URBANIZZAZIONE.....	7
ART. 6 - CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI.....	7
CAPO QUINTO	8
ZONIZZAZIONE OPERATIVA E NORME SPECIFICHE DI ZONA.....	8
ART. 7 - DEFINIZIONE DELLE ZONE OMOGENEE	8
ART. 8 - ZONA OMOGENEA A.....	10
ART. 9 - ZONA OMOGENEA B1	17
ART. 10 - ZONA OMOGENEA B2.....	19
ART. 11 - ZONA OMOGENEA B3.....	21
ART. 12 - ZONA OMOGENEA C.....	22
ART. 13 - ZONA OMOGENEA O.....	24
ART. 14 - ZONA OMOGENEA S.....	26
ART. 15 - ZONA OMOGENEA D2 Stralciato con Variante n.20	31
ART. 16 - ZONA OMOGENEA D3.....	31
ART. 17 - ZONA OMOGENEA D2/H2.....	33
ART. 17bis-ZONA OMOGENEA H2	35
ART. 18 - ZONA OMOGENEA E	37
ART. 19 - ZONA OMOGENEA R.....	47
ART. 20 - ZONA OMOGENEA Q.....	47

CAPO SESTO	48
NORME GENERALI PER LA TUTELA AMBIENTALE	48
ART. 21 - NORME SPECIFICHE PER GLI AMBITI SOTTOPOSTI ALLA TUTELA ex D. Lgs. n.° 42 del 22.1.2004 (ex L. 431/85, L. 1497/39)	48
CAPO SETTIMO.....	50
VARIE.....	50
ART. 22 - INFRASTRUTTURE	50
ART. 23 - LIMITI DI RISPETTO.....	51
ART. 24 - RETI E IMPIANTI TECNOLOGICI	51
ART. 25 - DISPOSIZIONI PER LA REGOLAMENTAZIONE DEGLI ACCESSI.....	53
ART. 26 - DEROGHE PER EDIFICI IN ZONA IMPROPRIA.....	53
ART. 27 - ABACO DEGLI ELEMENTI TIPOLOGICI ARCHITETTONICI, DEI CRITERI COSTRUTTIVI E DEI MATERIALI.....	54
ART. 28 - ESSENZE ARBOREE ED ARBUSTIVE.....	57
ART. 29 - RECINZIONI E ACCESSI CARRAI.....	58
ART. 30- ANDAMENTO ALTIMETRICO DEL TERRENO.....	59
ART. 31 - TUTELA DELLE TESTIMONIANZE MATERIALI MINORI DELLA SOCIETA' RURALE E DEL PAESAGGIO AGRARIO.....	59
ART. 32 - PRESCRIZIONI IDROGEOLOGICHE.....	59
ART. 33 - ESERCIZIO DEI POTERI DI DEROGA.....	69
ART. 34- DEROGHE ex Art.41 L.R.52/91	70
ART. 35 –ATTIVITA' DI EDILIZIA LIBERA.....	69
 SCHEDE DEGLI ELEMENTI INVARIANTI DEI P.R.P.C.....	 70
SCHEDE TABELLE U.S.L.....	73
ALLEGATO n.1 AL DECRETO n° 31/D del 21 giugno 2004	79
ALLEGATO N.2 AL DECRETO N°31/D del 21 giugno 2004	80

CAPO PRIMO

GENERALITÀ

ART.1 - CAMPO DI APPLICAZIONE E CONTENUTI DEL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE (P.R.G.C.)

Il territorio del Comune di Moruzzo è soggetto alle destinazioni d'uso, alle prescrizioni ed ai vincoli contenuti negli elaborati costituenti il presente piano regolatore generale comunale (P.R.G.C.).

Le attività e le opere che comportano trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale sono disciplinate dalle prescrizioni del P.R.G.C. e dalle relative Norme di Attuazione, dalla L.R. 5/2007 e successive modifiche e integrazioni, nonché dalle disposizioni vigenti in materia.

CAPO SECONDO**INDICI URBANISTICI****ART. 2.1- DEFINIZIONI GENERALI**

Ai fini delle presenti norme, le definizioni utilizzate sono quelle di cui all'Art.3 della L.R.19/2009 e s.m.i.; ma con l'integrale sostituzione della definizione di "Altezza" e con l'integrazione della definizione di "Volume urbanistico", come di seguito riportato

l) altezza dell'edificio (H): la distanza massima tra la quota media del terreno sistemato o del marciapiede, e sino all'intradosso dell'ultimo solaio più alto della copertura della costruzione, calcolata nel punto di intersezione con la facciata.

Non sono consentiti riporti di terreno a modifica del piano naturale di spiccatto della costruzione.

m) volume urbanistico (V): rappresenta il volume del manufatto determinato dal prodotto tra la superficie coperta (S.C.) e l'altezza dell'edificio (H);

Esso si applica nel caso di determinazione dell'incremento volumetrico percentuale rispetto al volume esistente e nel calcolo del volume relativo alla costruzione di nuovi fabbricati aventi funzioni diverse da quella residenziale, qualora non diversamente normato.

Il trasferimento di tale volumetria alla realizzazione degli interventi sarà valutato come V utile in caso di destinazione residenziale, come V urbanistico nelle rimanenti situazioni.

Inoltre:

distanza dalle strade (D.S.) e dai corsi d'acqua (D.A.)

E' la distanza minima (misurata in proiezione orizzontale) del perimetro dell'edificio che concorre al calcolo della superficie coperta dalle strade e dai corsi d'acqua.

distacco tra i fabbricati (D.E.)

E' la distanza minima in proiezione orizzontale tra i perimetri degli edifici contrapposti disegnati come per il calcolo delle superfici coperte.

superficie fondiaria (S.F.)

La superficie fondiaria interessa un'area a destinazione omogenea da attuarsi con intervento diretto, successivo o meno ad intervento pianificatorio preventivo.

E' costituita dalla parte della superficie territoriale di pertinenza degli edifici, comprensiva del verde attrezzato e dei parcheggi a servizio delle abitazioni.

Si calcola sottraendo alla superficie territoriale le aree interessate dalle opere di urbanizzazione primaria e, quando richiesto, quelle relative alle opere di urbanizzazione secondaria.

La superficie fondiaria si esprime in metri quadrati (mq).

superficie territoriale (S.T.)

La superficie territoriale interessa le aree la cui attuazione è subordinata ad intervento pianificatorio preventivo.

Comprende le aree edificabili di una stessa zona omogenea prevista dallo strumento urbanistico vigente, le aree interessate dalle opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie agli insediamenti, con esclusione di quelle destinate dal Piano Regolatore alla rete principale della viabilità.

Vanno altresì escluse ai fini del computo della ST le aree in essa comprese di proprietà o di uso pubblico, le aree già conteggiate come di pertinenza di interventi edificatori e le strade aperte al pubblico transito da più di tre anni.

La superficie territoriale si esprime in ettari (ha).

indice di fabbricabilità fondiaria (IF)

Esprime il volume massimo in mc costruibile per ogni mq di superficie fondiaria (S.F.).

L'indice di fabbricabilità fondiaria si esprime in metri cubi per metro quadrato (mc/mq).

indice di fabbricabilità territoriale (IT)

Esprime il volume massimo in mc costruibile per ogni ettaro (Ha) di superficie territoriale (S.T.).

L'indice di fabbricabilità territoriale si esprime in metri cubi per ettaro (mc/ha).

ART. 2.2 – DEFINIZIONE DELLE DESTINAZIONI D’USO DEGLI IMMOBILI

Ai fini delle presenti norme, le definizioni utilizzate sono quelle di cui all’Art. 5 della L. R. 19/2009 e s.m.i.,

CAPO TERZO***ELEMENTI DI GESTIONE*****ART. 3 - STRUMENTI DI ATTUAZIONE**

Il P.R.G.C. si attua attraverso:

3.1 - Piani regolatori particolareggiati comunali (P.R.P.C. P.A.C.–), di iniziativa pubblica o privata,

Secondo le finalità, essi assorbono quelli relativi ai:

- Piani particolareggiati e i piani di lottizzazione
- Piani per l'edilizia economica e popolare ex Lege 167/62
- Piani per insediamenti produttivi ex Lege 865/71
- Piani di recupero e riqualificazione urbana ex L.R. 18/86

3.2 - Intervento diretto che consiste in:

- 3.2.1 Segnalazione certificata di inizio attività
- 3.2.2 Permesso di costruire
- 3.2.3 Accertamento di conformità urbanistica
- 3.2.4 Attività libera
- 3.2.5 Attività libera asseverata
- 3.2.6 Autorizzazione temporanea

ART. 4-EDIFICABILITA’

L'edificazione del territorio è soggetta alle leggi vigenti, alle presenti norme, alle disposizioni del Regolamento Edilizio e degli altri Regolamenti comunali non in contrasto con le presenti norme.

Il permesso di costruire è comunque subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del Comune dell’attuazione delle stesse nel periodo di validità del permesso medesimo, ovvero all’impegno degli interessati di procedere all’attuazione delle opere di urbanizzazione richieste dal Comune contemporaneamente alla realizzazione dell’intervento oggetto del permesso.

CAPO QUARTO**DEFINIZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE E DEGLI INTERVENTI****ART. 5 - OPERE DI URBANIZZAZIONE**

- A. le opere di urbanizzazione primaria sono ai sensi dell'art. 5, co. 3, del Regolamento (D.P.Reg. n. 018/Pres. del 20.01.2012) della L.R. 19/2009
1. strade locali, ivi compresi i percorsi ciclabili e pedonali;
 2. spazi di sosta e parcheggi, esclusi i parcheggi di interscambio;
 3. nuclei elementari di verde;
 4. rete di fognatura;
 5. rete idrica;
 6. illuminazione pubblica;
 7. rete di distribuzione dell'energia elettrica;
 8. rete telefonica;
 9. rete di distribuzione del gas;
 10. cavedi multi servizi, cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni e relative infrastrutture e impianti.
- B. le opere di urbanizzazione secondaria sono (ai sensi dell'art. 91 della L.R. 52/91):
1. strade di quartiere e di scorrimento;
 2. asili nidi e scuole materne;
 3. scuole dell'obbligo;
 4. chiese ed altri edifici religiosi;
 5. impianti sportivi e di quartiere;
 6. centri sociali ed attrezzature culturali e sanitarie di quartiere;
 7. aree verdi e di quartiere;
 8. opere, costruzioni e impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distribuzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, di interesse pubblico;
 9. sedi locali delle forze dell'ordine, vigili del fuoco o della protezione civile.

ART. 6 - CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI

- 6.1. Gli interventi aventi rilevanza urbanistica e edilizia comprendono tutte le opere eseguite su terreno ineditato o sul patrimonio edilizio esistente e sono quelli di cui all'Art.4, co.1, della L.R.19/2009 e s.m.i.
- 6.2. Gli interventi non aventi rilevanza urbanistica ma solo rilevanza edilizia comprendono tutte le opere eseguite su terreno ineditato o sul patrimonio edilizio esistente che non comportano l'alterazione del carico insediativo o del carico urbanistico e sono quelli di cui all'Art.4, co.2,

Gli interventi ammessi, così come riportati nelle norme delle singole zone, consentono di poter effettuare tutte le categorie di intervento di minore incidenza urbanistica o edilizia, purché non espressamente vietate.

CAPO QUINTO**ZONIZZAZIONE OPERATIVA E NORME SPECIFICHE DI ZONA****ART. 7 - DEFINIZIONE DELLE ZONE OMOGENEE**

Il territorio di cui si compone l'ambito comunale è suddiviso nelle seguenti zone omogenee ai fini della regolamentazione di tutti gli interventi edilizi e di trasformazione territoriale.

Nel caso di interpretazione ambigua tra cartografie a scala diversa prevale quella a scala più dettagliata e, tra queste, quelle denominate "zonizzazione di progetto".

Zona omogenea A:

Comprende le parti del territorio interessato da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.

La zona A comprende le seguenti sottozone:

- zona A1 degli immobili di particolare pregio artistico e storico;
- zona A2 degli immobili di interesse storico architettonico;
- zona A2/A7 dei nuclei storici di interesse ambientale.
- zona A7 delle aree libere inedificabili.

Zona omogenea B:

Comprende le parti del territorio totalmente o parzialmente edificato diverse dalle zone A. Si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta dagli edifici esistenti non sia inferiore a 12,5%, ovvero ad 1/8 della superficie fondiaria della zona. La superficie coperta è calcolata comprendendo in essa non solo quella interessata dagli edifici, ma anche quella delle loro pertinenze sature.

La zona B si articola nelle seguenti sottozone:

- zona B1 - Centri frazionali minori e nuclei storici isolati);
- zona B2 - Residenziale di completamento;
- zona B3 - Residenziale rada.

Zona omogenea C:

Comprende le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi residenziali o a prevalente destinazione residenziale, che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di cui alla zona omogenea B.

Tali zone comprendono le parti di nuovo sviluppo del centro edificato.

La zona C è definita come: residenziale di espansione.

Zona omogenea O:

Comprende la parte del territorio interessata dalla preminente funzione residenziale accompagnata ad altre destinazioni d'uso.

La zona O è definita come: mista residenziale/terziaria.

Zona omogenea S:

Comprende le parti del territorio di proprietà o di uso pubblico destinate a servizi.

La zona S interessa le aree per servizi e attrezzature collettive, e si articola nelle sottozone S1 e S2.

Zona omogenea D:

Comprende le parti del territorio comunale occupate da insediamenti industriali e artigianali.

La zona D comprende le seguenti sottozone:

- zona D2 industriale e artigianale di interesse locale;
- zona D3 insediamenti industriali e artigianali singoli esistenti;

Zona omogenea D/H:

Comprende la parte del territorio interessata dalla prevalente funzione produttiva accompagnata da destinazioni d'uso terziarie.

La zona D/H comprende la zona D2/H2 artigianale e terziaria per lo sviluppo dell'innovazione.

Zona omogenea H

Comprende ambiti interessati da attività commerciali.

La zona H è definita come: H2 - commerciale di previsione

Zona omogenea E:

Comprende le parti del territorio destinate ad usi agricoli e forestali.

La zona E comprende le seguenti sottozone:

zona E4.1 - ambito di preminente interesse naturalistico comprendente i biotopi relativi alle Torbiere di Lazzacco e di Borgo Pegoraro;

zona E4.2a - ambito di valenza paesaggistica;

zona E4.2b - ambito di preminente interesse agricolo paesaggistico;

zona V/E - Verde agricolo di protezione.

Zona omogenea Q

Comprende le aree interessate da attrezzature del demanio militare.

Essa comprende la sottozona Q delle strutture militari esistenti.

Zona omogenea R:

Comprende le parti del territorio comunale destinate alla realizzazione e installazione di impianti di diffusione radiofonica.

ART. 8 - ZONA OMOGENEA A

Tale zona comprende tutte le permanenze storiche, di pregio storico - architettonico - documentale e ambientale comprese le aree inedificate destinate a parco/giardino o a verde agricolo che, per le loro valenze ambientali e paesaggistiche, costituiscono parte integrante della compagine edificata.

Essa riconosce edifici isolati, aggregazioni a "borgo" ed episodi di architettura castellana, oltre ad aree di influenza e di valenza prospettica, ubicate attorno ad essi.

Le Zone A medesime possono comprendere in un unico ambito di P.R.P.C. P.A.C. , diversi tipi di sottozona.

La zona A si articola nelle sottozone A1, A2, A2/A7, A7.

8.1 ZONA A1

(immobili di particolare interesse artistico e storico)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

La zona comprende edifici di pregio artistico, storico, architettonico e documentale, quasi tutti vincolati ai sensi del D. Lgs. n.° 42/2004 con le loro aree di pertinenza anche a parco/giardino.

Rientrano nelle zone di recupero, ai sensi della L.R. 18/86.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

Il P.R.G.C. riconosce gli edifici e le loro pertinenze e ne prevede la tutela e la valorizzazione nel rispetto delle caratteristiche originali, anche sotto l'aspetto architettonico e paesaggistico.

3. DESTINAZIONE D'USO ED INTERVENTI AMMESSI

Le funzioni ammesse dovranno essere compatibili con la configurazione tipo-morfologica degli spazi architettonici.

La zona è destinata alle seguenti attività:

- residenziale
- direzionale
- agricola
- alberghiera
- commerciale dettaglio con sup. di vendita <400 mq (fatte salve le preesistenze)
- servizi
- servizi ed attrezzature collettive pubbliche e di uso pubblico

Le aree libere devono essere utilizzate a cortile, giardino, parco ed a colture agricole, a parcheggio.

Gli interventi ammessi, salvo diversa determinazione da parte della Soprintendenza B.A.A.A.S., sono:

1. manutenzione ordinaria e straordinaria con le tecniche del restauro
2. restauro e risanamento conservativo

4. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

Non vengono forniti indici

5. PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Le zone A1 sono soggette a P.A.C. esteso all'intero perimetro individuato in Zonizzazione.

In subordine è ammessa la realizzazione per sub-comparti corrispondenti almeno all'intera proprietà delle singole parti in causa, ferma restando la necessità di garantire il perseguimento di una omogeneità compositiva tra i diversi sub-comparti.

Nelle more di approvazione del P.A.C. sono ammessi solo interventi di manutenzione e di restauro senza alterazione della volumetria esistente.

6. NORME PARTICOLARI

6.1 Per gli ambiti già interessati da P.A.C. valgono le relative previsioni fino all'approvazione di un nuovo P.A.C. adeguato alle presenti norme.

6.2 I viali di accesso e i parcheggi devono essere inghiaciati ovvero rifiniti con materiali adeguati alla tipologia del fabbricato principale.

Le aree libere devono essere utilizzate a parco o giardino e la vegetazione esistente, di riscontrato valore, dovrà essere mantenuta e, ove necessario, sostituita e incrementata.

E' consentito realizzare, senza ridurre la superficie arborata:

- parcheggi di superficie e vialetti secondo le modalità sopra illustrate;
- attrezzature private per lo sport e il tempo libero che non comportino l'edificazione di volumi fuori terra, solo a servizio dei fabbricati principali ricadenti nell'ambito di P.R.P.C. P.A.C. , purché la loro ubicazione non pregiudichi le valenze prospettico paesaggistiche del complesso ed i valori storici degli edifici.

6.3 Per gli alberi monumentali/notevoli presenti nella zona la tutela, la gestione, il controllo e la vigilanza sono regolamentate ai sensi dell'Art.82 della L.R.9/2007.

6.4 Da tale zona sono esclusi gli interventi di cui all'Art.39bis della L.R.19/2009

8.2 ZONA A2

(immobili di interesse storico architettonico)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

La zona comprende edifici di interesse storico architettonico, anche integrativi di compagini edilizie soggette a vincolo monumentale.

Rientrano nelle zone di recupero, ai sensi della L.R. 18/86.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

Il P.R.G.C. riconosce gli edifici e le loro pertinenze e ne prevede il recupero formale e funzionale, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche tradizionali, valorizzando la loro integrazione con il contesto ambientale e paesaggistico di appartenenza.

3. DESTINAZIONE D'USO ED INTERVENTI AMMESSI

Le funzioni ammesse dovranno essere compatibili con la configurazione tipo-morfologica degli spazi architettonici.

La zona è destinata alle seguenti attività:

- residenziale
- direzionale
- agricola
- alberghiera
- commerciale dettaglio con sup. di vendita <400 mq (fatte salve le preesistenze)
- servizi
- servizi ed attrezzature collettive pubbliche e di uso pubblico

Le aree libere devono essere utilizzate a cortile, giardino, parco.

In generale sono ammessi interventi intesi a migliorare le condizioni igieniche ed ambientali, a razionalizzare l'uso dei fabbricati e dei suoli secondo modi consoni alle caratteristiche compositive tradizionali.

Gli interventi ammessi sono:

1. manutenzione ordinaria e straordinaria
2. restauro e risanamento conservativo
3. ampliamento

4. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

IF max:	pari a esistente. E' ammesso un ampliamento max di 100 mc per esigenze igieniche e funzionali, per ogni unità edilizia..
H max:	non superiore a quella dell'edificio oggetto di intervento
DE min:	secondo codice civile.
DC min:	secondo codice civile.
DS min:	secondo allineamenti esistenti

5. PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Le zone A2 sono soggette a P.A.C. esteso all'intero perimetro individuato in Zonizzazione.

Nelle more di approvazione del P.A.C. sono ammessi solo interventi di manutenzione e di restauro senza alterazione della volumetria esistente e la realizzazione delle attrezzature private di cui al punto 6.3, seconda alinea.

6. NORME PARTICOLARI

6.1 Per gli ambiti già interessati da P.A.C. valgono le relative previsioni fino all'approvazione di un nuovo P.A.C. adeguato alle presenti norme.

6.2 Gli ampliamenti devono integrarsi per tipologia, caratteristiche architettoniche e materiali con quelle dell'edificio oggetto dell'intervento, conformandosi - per quanto possibile - alle soluzioni compositive desunte dall'abaco di cui all'Art.27.

6.3 I viali di accesso e i parcheggi devono essere inghiaciati ovvero rifiniti con materiali adeguati alla tipologia del fabbricato principale.

Le aree libere devono essere utilizzate a parco o giardino e la vegetazione esistente dovrà essere

mantenuta e, ove necessario, sostituita e incrementata.

E' consentito realizzare, senza ridurre la superficie arborata:

- parcheggi di superficie e vialetti secondo le modalità sopra illustrate.
- attrezzature private per lo sport e il tempo libero che non comportino l'edificazione di volumi fuori terra, solo a servizio dei fabbricati principali ricadenti nell'ambito di P.A.C., purchè la loro ubicazione non pregiudichi le valenze prospettico paesaggistiche del complesso ed i valori storici degli edifici.

6.4 Da tale zona sono esclusi gli interventi di cui all'Art.39bis della L.R.19/2009

8.3 ZONA A2/7

(nuclei storici di interesse ambientale)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

Riconosce le aree e gli edifici di interesse ambientale che, per la complessità, la dimensione della superficie coinvolta e la prossimità ad episodi edilizi di pregio artistico e storico - architettonico, richiedono uno studio particolareggiato che ne controlli lo sviluppo e l'integrazione ambientale.

Tale zona comprende:

- a. immobili soggetti a conservazione tipologica (A2);
- b. immobili soggetti a ristrutturazione edilizia (A3);
- c. immobili soggetti a demolizioni con ricostruzione (A4);
- d. immobili soggetti a demolizione senza ricostruzione (A5);
- e. nuova costruzione (A6);
- f. aree libere inedificabili (A7).

Tale articolazione verrà puntualmente definita con il P.A.C.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

Il P.R.G.C. si propone di conservare le caratteristiche tipologiche storiche significative ancora presenti, ammettendo integrazioni all'impianto urbanistico per adeguamenti funzionali nel rispetto degli elementi tipologici e formali dominanti, al fine di promuovere il recupero ed il consolidamento delle funzioni insediative, razionalizzandone l'assetto. Le eventuali permanenze di pregio architettonico ambientale e le relative pertinenze scoperte, intimamente connesse sotto il profilo tipologico insediativo, dovranno essere conservate nella loro entità morfologica originaria.

3. DESTINAZIONE D'USO ED INTERVENTI AMMESSI

Le funzioni ammesse dovranno essere compatibili con la configurazione tipo-morfologica degli spazi architettonici.

- servizi ed attrezzature pubbliche e di uso pubblico

Le aree libere devono essere utilizzate a cortile, giardino, parco.

La zona è destinata alle seguenti attività:

- residenziale
- direzionale
- agricola
- alberghiera
- commerciale al dettaglio con sup. di vendita <400 mq (fatte salve le preesistenze)
- servizi ed attrezzature collettive pubbliche e di uso pubblico

Gli interventi ammessi sono:

1. manutenzione ordinaria e straordinaria
2. restauro e risanamento conservativo
3. ristrutturazione edilizia
4. ampliamento
5. nuova costruzione

4. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

a - Per interventi di cui ai punti 1,2,3,4,5 senza demolizione con ricostruzione, del paragrafo " 3. Destinazione d'uso e interventi ammessi"

Non vengono forniti indici

b - Per interventi di cui ai punti 5 con demolizione e ricostruzione, 6, 7 del paragrafo " 3. Destinazione d'uso e interventi ammessi"

IF max: è ammesso un ampliamento della volumetria complessiva esistente all'interno della perimetrazione della Zona A2/3/4/5/6/7 pari al 20%, nel rispetto dell'IF max di 3,00 mc/mq.

H max: non superiore a quella max esistente entro il perimetro della Zona A2/3/4/5/6/7

DE min: secondo codice civile.

DC min: secondo codice civile.

DS min: secondo allineamenti esistenti

P stanziali e di relazione:

a) Esercizi commerciali al minuto, con S.V. inferiore a 400 mq

min. 60% della superficie di vendita, reperita nell'ambito del lotto di pertinenza ovvero entro un raggio di 200 m di percorso

b) Attività direzionale

Parcheggi stanziali: min 1 posto macchina/2 addetti

Parcheggi di relazione: min 40% della superficie utile degli edifici, da ricavare in aree di pertinenza ovvero in prossimità dell'immobile.

c) Attività alberghiera

Parcheggi di relazione: min. 1 posto ogni due utenti calcolati sulla potenzialità massima dell'attività.

Aree per standard

1. residenza (indice di utilizzazione capitaro = 100 mc/ab)

P. di relazione: min. 2,50 mq/ab.

5. PROCEDURE DI ATTUAZIONE

La zona si attua mediante P.A.C.. esteso all'intero perimetro individuato in Zonizzazione.

Nelle more di approvazione del P.A.C. sono ammessi solo interventi di manutenzione e di restauro senza alterazione della volumetria esistente.

6. CONTENUTI DEL P.A.C.

Il P.A.C. dovrà farsi carico di:

- riorganizzare il tessuto urbanistico attraverso la lettura storica dei caratteri tipologico insediativi informatori esistenti, riproponendoli nella fase progettuale;
- recuperare i corretti rapporti storici consolidati tra l'edificato e le aree scoperte che andranno salvaguardati;
- individuare i più idonei modelli edilizi da proporre per raggiungere gli obiettivi suddetti, ricercandoli all'interno delle tipologie classiche degli edifici in linea, a corte aperta o chiusa;
- recuperare e tutelare i segni e le permanenze storiche riscontrabili sul territorio;
- valutare la possibilità di realizzare attrezzature private per lo sport e il tempo libero che, comunque non comportino l'edificazione di volumi fuori terra, solo a servizio dei fabbricati principali ricadenti nell'ambito di P.A.C., purché la loro ubicazione non pregiudichi le valenze prospettico paesaggistiche del complesso ed i valori storici degli edifici.

7. NORME PARTICOLARI

7.1 Per gli ambiti già interessati da P.A.C. valgono le relative previsioni fino all'approvazione di un nuovo P.A.C. adeguato alle presenti norme.

7.2 Gli interventi dovranno rispettare i criteri tipologici, costruttivi e di utilizzo dei materiali prescritti al successivo Art. 27.

7.3 Da tale zona sono esclusi gli interventi di cui all'Art.39bis della L.R.19/2009

8.4 ZONA A7

(aree libere inedificabili)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

Interessa aree prevalentemente inedificate di rispetto dei nuclei storico - ambientali e/o complementari ad essi per la loro valorizzazione, di particolare pregio paesaggistico.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

Il piano si propone la tutela e la valorizzazione delle aree così classificate sia per la loro intrinseca funzione di pertinenza a corte, parco e/o giardino di fabbricati esistenti, sia per la loro funzione prospettico - paesaggistica verso le permanenze storiche architettoniche e ambientali di cui costituiscono parte integrante.

3. INTERVENTI AMMESSI

1. In generale è ammessa l'utilizzazione dei suoli come parchi e giardini, parcheggio, sport all'aperto ovvero per usi agricoli, senza alterazione dell'assetto plano-altimetrico del terreno, salvo le deroghe di cui al successivo punto 4.
2. Dovrà essere salvaguardata la vegetazione esistente e, ove necessario, sostituita e incrementata.
3. E' rigorosamente vietata la costruzione di qualsiasi manufatto edilizio ed infrastrutturale.
E' altresì vietato lo sbancamento dei terreni se non:
 - per il passaggio delle sole reti tecnologiche interrato e con il ripristino dei luoghi.
 - per gli usi agricoli; in questo caso è consentito lo sbancamento di parti di territorio già interessate da colture agricole specializzate, con movimenti di terra complessivi inferiori a 2000 mc/ha, che non comportino alterazioni significative dei livelli di quota, garantendo comunque l'armonizzazione dei raccordi del terreno ai margini dell'intervento.
4. Sui fabbricati esistenti sono ammessi solo interventi di manutenzione, restauro e conservazione tipologica.

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE

- 4.1 La zona si attua mediante P.A.C.. esteso all'intero perimetro individuato in Zonizzazione.
Nelle more di approvazione del P.A.C., per gli edifici preesistenti sono ammessi solo interventi di manutenzione e di restauro senza alterazione della volumetria esistente e la realizzazione di attrezzature private di cui al successivo punto 6.2.
- 4.2 Gli ambiti di Zona E7 non perimetrali con il simbolo "Perimetro Piano Particolareggiato" sulla tavola della Zonizzazione, sono soggetti a intervento diretto.

5. CONTENUTI DEL P.A.C.

Il P.A.C.. dovrà farsi carico di:

- prevedere interventi tesi alla conservazione, valorizzazione e ricostituzione, dove necessario e possibile, del patrimonio arboreo esistente;
- fissare tipologie e materiali da utilizzare per le eventuali opere di limitata entità quali recinzioni, vialetti pedonali, gazebi amovibili, etc. al fine di preservare il valore ambientale e architettonico delle aree interessate senza alterare il paesaggio o determinare contrasto con i manufatti esistenti.

6. NORME PARTICOLARI

- 6.1 Per gli ambiti già interessati da P.A.C. valgono le relative previsioni fino all'approvazione di un nuovo P.A.C. adeguato alle presenti norme.
- 6.2 E' ammessa la realizzazione di attrezzature private per lo sport e il tempo libero che non comportino l'edificazione di volumi fuori terra, solo a servizio dei fabbricati principali ricadenti nell'ambito di P.A.C., purché la loro ubicazione non pregiudichi le valenze prospettico paesaggistiche del complesso ed i valori storici degli edifici.
- 6.3 Per gli alberi monumentali/notevoli presenti nella zona la tutela, la gestione, il controllo e la vigilanza sono regolamentate ai sensi dell'Art.82 della L.R.9/2007.

ART. 9 - ZONA OMOGENEA B1

(Centri frazionali minori e nuclei storici isolati)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

La zona si riferisce agli antichi nuclei edilizi, sia urbani che sparsi nel territorio, che conservano ancora elementi di valore storico - ambientale, ma non hanno un'organizzazione edilizio - urbanistica così complessa da richiedere una pianificazione particolareggiata preventiva.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

Il P.R.G.C. si propone di conservare le caratteristiche tipologiche storiche significative ancora presenti e le relative pertinenze scoperte, ammettendo modifiche all'impianto urbanistico per integrazioni volumetriche, al fine di promuovere il recupero ed il consolidamento delle funzioni insediative.

3. DESTINAZIONE D'USO

La zona è destinata a:

La zona è destinata alle seguenti attività:

- residenziale
- direzionale
- agricola
- alberghiera
- commerciale al dettaglio con sup. di vendita <400 mq (fatte salve le preesistenze)
- servizi
- servizi ed attrezzature collettive pubbliche e di uso pubblico

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE ED INTERVENTI AMMESSI

Tale zona si attua per intervento diretto.

Gli interventi ammessi riguardano:

1. manutenzione ordinaria e straordinaria
2. restauro e risanamento conservativo
3. ristrutturazione edilizia
4. ampliamento
5. nuova costruzione

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

IF max:	2,00 mc/mq
H max:	10,00 m
DE min:	- 10,00 m tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti - secondo codice civile tra pareti cieche e pareti di edifici antistanti - a contatto con edifici esistenti
DC min:	5,00 m o a confine; in caso di sopraelevazione, pari a esistente
DS min:	5,00 m o secondo allineamento esistente su fronte strada
P stanziali:	min. 1 mq/10 mc.

P di relazione:

- a) Esercizi commerciali al minuto, con S.V. inferiore a 400 mq
min. 60% della superficie di vendita, reperita nell'ambito del lotto di pertinenza ovvero entro un raggio di 200 m di percorso
- b) Attività direzionale e servizi
min 40% della superficie utile degli edifici, da ricavare in aree di pertinenza ovvero in prossimità dell'immobile.
- c) Attività alberghiera
min. 1 posto ogni due utenti calcolati sulla potenzialità massima dell'attività, reperita nell'ambito del lotto di pertinenza ovvero entro un raggio di 100 m di percorso.

6. NORME PARTICOLARI

- 6.1 P.A.C.vigente nella frazione di Alnicco rimane in vigore fino alla scadenza.
- 6.2 Tutti gli interventi ammessi devono tendere alla conservazione dei caratteri tipologici, morfologici, architettonici e insediativi dell'ambito e conformarsi ai criteri tipologici, costruttivi e di utilizzo dei materiali prescritti al successivo Art. 27.
- 6.3 Sugli immobili esistenti ricadenti all'interno del vincolo indiretto posto attorno al Borgo di S. Margherita del Gruagno ai sensi della L. 1089/39, non sono ammessi interventi che comportino aumenti della volumetria, salvo diverse determinazioni da parte della Soprintendenza; inoltre gli interventi dovranno rispettare i criteri tipologici, costruttivi e di utilizzo dei materiali prescritti al successivo Art. 27.
- 6.4 In caso di saturazione dell'indice fondiario alla data di adozione della presente variante, sugli edifici esistenti è ammesso un ampliamento "una tantum" del volume esistente, fino ad un massimo di 150 mc, nel rispetto dei rimanenti parametri urbanistico edilizi e delle prescrizioni tipologico costruttive.
- 6.5 Da tale zona sono esclusi gli interventi di cui all'Art.39bis della L.R.19/2009

ART. 10 - ZONA OMOGENEA B2

(Residenziale di completamento)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

La zona comprende le aree di recente completamento e quelle di espansione già urbanizzate e con un buon grado di saturazione edilizia, caratterizzate da tipologie eterogenee miste.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

Il Piano riconosce le attuali caratteristiche morfologiche e si propone di consolidare e completare con analogo assetto le porosità esistenti.

3. DESTINAZIONE D'USO

La zona è destinata alle seguenti attività:

- residenziale
- direzionale
- alberghiera
- commerciale al dettaglio con sup. di vendita <400 mq (fatte salve le preesistenze)
- servizi
- servizi ed attrezzature collettive pubbliche e di uso pubblico
- attrezzature private per lo sport e il tempo libero che non comportino l'edificazione di volumi fuori terra

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE ED INTERVENTI AMMESSI (Oss. 19/10.1)

Tale zona si attua per intervento diretto.

Gli interventi ammessi riguardano:

1. manutenzione ordinaria e straordinaria
2. restauro e risanamento conservativo
3. ristrutturazione edilizia
4. ampliamento
5. nuova costruzione

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

IF max:	0,80 mc/mq
RC max:	30% del lotto, salvo preesistenze con densità maggiore
H max:	- 7,50 m
	- 6,50 m nelle aree perimetrate con opportuno segno grafico
DE min:	10,00 m tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti
DC min:	- 5,00 m;
	- a confine in caso di costruzione in aderenza con progetto unitario;
	- in caso di sopraelevazione , pari esistente
DS min:	- da strade provinciali: 10,00 m; in caso di ampliamento di preesistenze poste a distanza minore, l'ampliamento è ammesso solo sul fronte retrostante
	- da altre viabilità: 5.00 m; in caso di preesistenze a distanza minore, non minore della distanza esistente.

Parcheggi stanziali e di relazione:

- a) Esercizi commerciali al minuto, con S.V. inferiore a 400 mq
min. 60% della superficie di vendita, reperita nell'ambito del lotto di pertinenza.
- b) Attività direzionale e servizi
Parcheggi stanziali: min 1 posto macchina/2 addetti
Parcheggi di relazione: min 40% della superficie utile degli edifici, da ricavare in aree di pertinenza.
- c) Attività di ristorazione, pubblici esercizi e agriturismo
Parcheggi di relazione: min. 1 posto ogni due utenti calcolati sulla potenzialità massima dell'attività.

6. NORME PARTICOLARI

6.1 P.A.C.vigenti

Nelle aree interessate da P.A.C. di iniziativa privata, così come evidenziati in Zonizzazione, restano in vigore a tempo indeterminato, dopo il periodo di efficacia, le relative previsioni.

6.2 Criteri di intervento

Gli interventi dovranno osservare le seguenti prescrizioni:

- le coperture degli edifici dovranno essere realizzate a doppia falda e/o a padiglione con pendenza compresa tra 30% e 40%, con sovrastante manto di tegole curve di laterizio o similari. Sono escluse le coperture piane;
- le grondaie avranno preferibilmente sezione semicircolare, mentre per le torrette di camino si consigliano le forme proprie della tradizione locale;
- i paramenti esterni dovranno essere realizzati con materiali tradizionali lasciati a faccia a vista (pietra e mattoni) ovvero intonacati e pitturati con i colori delle terre;
- le recinzioni dovranno inserirsi nel contesto con l'adozione di materiali di finitura tradizionali; saranno da preferirsi i muri di cinta con finitura in pietrame e/o ciottolame da spacco, o intonaco grezzo e con forme tradizionali locali.

6.3 Varie

- In caso di saturazione dell'indice fondiario alla data di adozione della presente variante, sugli edifici esistenti è ammesso un ampliamento "una tantum" del volume esistente, fino ad un massimo di 150 mc, nel rispetto dei rimanenti parametri urbanistico edilizi e delle prescrizioni tipologico costruttive.
- L'ampliamento può essere utilizzato anche per realizzare locali accessori isolati, nel rispetto dei rimanenti parametri di zona. Gli interventi suddetti devono integrarsi, per caratteristiche tipologiche e tecnologiche con quelle delle preesistenze e nel rispetto dei caratteri ambientali delle aree di sedime.
- Gli spazi scoperti dovranno essere sistemati a verde o a cortile.
- Negli interventi di nuova realizzazione e di ristrutturazione e/o ampliamento comportanti incremento delle unità immobiliari con destinazione residenziale, complessivamente eccedenti i 1.500 mc, dovrà essere ricavato, fermi restando gli standard relativi alle altre funzioni ammesse e a quello stanziale di legge, uno standard per parcheggi di relazione di uso pubblico nella misura minima di un posto macchina ogni unità immobiliare.
- L'edificazione dei lotti liberi adiacenti posti a nord della Strada provinciale dei Colli, a Borgo Calcina, è subordinata all'accorpamento degli accessi almeno a due a due, in funzione della sicurezza e della scorrevolezza del traffico.

6.4 Zone B soggette a convenzione

Nelle Zona B contraddistinte con apposito segno grafico sulla tavola della Zonizzazione, il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla stipula di convenzione che dovrà gestire:

Area 1 - a sud di via S.Andrea

- H max:- 6,50 m
- la realizzazione della viabilità di distribuzione interna e di connessione con la viabilità pubblica e delle reti tecnologiche;
- la realizzazione di parcheggi di relazione in ragione di 2,50 m²/ab calcolati sulla volumetria massima consentita, (con indice di utilizzazione pari a 100 mc/ab.), con almeno 1 posto auto per ogni unità abitativa realizzata, da disporsi in maniera funzionale alla distribuzione dei lotti.

Area 2 - lungo Strada della Tesa

- l'allargamento della sede stradale, compreso il marciapiede, secondo allineamenti e indicazioni dell'Ufficio tecnico;
- la realizzazione di parcheggi di relazione in ragione di 2,50 m²/ab calcolati sulla volumetria massima consentita, (con indice di utilizzazione pari a 100 mc/ab.), con almeno 1 posto auto per ogni unità abitativa realizzata, da disporsi in maniera funzionale alla distribuzione dei lotti.

ART. 11 - ZONA OMOGENEA B3

(Residenziale rada)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

La zona comprende le aree di recente edificazione distribuite sul territorio, caratterizzate da una struttura insediativa sufficientemente organizzata e da limitata densità.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

Il Piano, nel riconoscere tali insediamenti, si propone soprattutto di governare la loro permanenza con contenuti interventi di consolidamento.

3. DESTINAZIONE D'USO

La zona è destinata a:

- -residenziale
- attrezzature private per lo sport e il tempo libero che non comportino l'edificazione di volumi fuori terra

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE ED INTERVENTI AMMESSI

Tale zona si attua per intervento diretto.

Gli interventi ammessi sono:

1. manutenzione ordinaria e straordinaria
2. restauro e risanamento conservativo
3. ristrutturazione edilizia
4. ampliamento

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

IF max:	pari a quello esistente; in deroga è ammesso un ampliamento "una tantum" della volumetria esistente fino a un max di 200 mc, per esigenze igienico funzionali. L'ampliamento può essere utilizzato per realizzare locali accessori anche isolati secondo le indicazioni di cui al succ. punto 6.
H max:	- non superiore a quella dell'edificio esistente
DE min:	- 5,00 m tra pareti cieche e pareti di edifici antistanti - 10,00 m tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti; il fabbricato accessorio, avente le caratteristiche localizzative e di altezza di cui al successivo punto 6.2, non costituisce vincolo per tale distanza;
DC min:	5,00 m; in caso di preesistenze a distanza inferiore, non minore della distanza esistente
DS min:	- 5,00 m; in caso di preesistenze a distanza inferiore, non minore della distanza esistente. - 20,00 m da s.p.

6. NORME PARTICOLARI**6.1 Criteri di intervento**

Gli interventi ammessi devono integrarsi, per caratteristiche tipologiche, tecnologiche e di materiali con quelli dei fabbricati principali esistenti.

6.2 Varie

- E' consentita la realizzazione di pertinenze degli edifici stessi (autorimesse, cantine, servizi vari), anche isolati, nel rispetto dei rimanenti parametri di zona.
Gli interventi suddetti devono integrarsi, per caratteristiche tipologiche e tecnologiche con quelle delle preesistenze e nel rispetto dei caratteri ambientali delle aree di sedime.
- Gli spazi scoperti dovranno essere sistemati a verde o a cortile.
-

ART. 12 - ZONA OMOGENEA C

(Residenziale di espansione)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

La zona comprende le aree poste a margine degli insediamenti già consolidati, destinate a nuovi complessi residenziali.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

Il Piano si propone di definire il disegno insediativo con aree che completano in modo più organico l'assetto urbanistico e lo strutturano in relazione anche ad esigenze di riorganizzazione urbana.

3. DESTINAZIONE D'USO

La zona è destinata alle seguenti attività:

- residenziale
- direzionale (max 20% del complesso)
- servizi
- servizi ed attrezzature collettive pubbliche e di uso pubblico
- attrezzature private per lo sport e il tempo libero che non comportino l'edificazione di volumi fuori terra

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE ED INTERVENTI AMMESSI

Tale zona si attua mediante P.A.C. esteso all'intero comparto fissato sulla tavola di zonizzazione.

Le schede allegate ai P.A.C., dove presenti, contengono in dettaglio gli elementi invariati di progetto e gli eventuali diversi indici e parametri che prevalgono su quelli della presente norma generale.

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

IT max:	8.000 mc/Ha
RC max:	25% del lotto
H max:	6,50 m
DE min:	10,00 m

Le distanze minime fra edifici, tra i quali siano interposte strade di urbanizzazione destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio dei singoli edifici di insediamento) dovranno corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:

- 5,00 m per lato, per strade di larghezza inferiore a 7,00 m
- 7,50 m per lato, per strade di larghezza compresa fra 7,00 m e 15,00 m

Nell'ambito dei piani attuativi con previsioni planovolumetriche potranno essere previste distanze inferiori a quelle indicate.

DC min:	5,00 m
DS min:	esterne al comparto: - da strade provinciali: min 20,00 m - da altre viabilità: min 5,00 m

Parcheggi stanziali e di relazione:

a) Attività direzionale e servizi

Parcheggi stanziali:	min 1 posto macchina/2 addetti
Parcheggi di relazione:	min 40% della superficie utile degli edifici, da ricavare in aree di pertinenza ovvero in prossimità dell'immobile.

Aree per standard urbanistici per residenza (indice capitaro: 100 mc/abitante)

Parcheggi di relazione: min 3,50 mq/ab

Nucleo elementare di verde: min 3.00 mq/ab

6. NORME PARTICOLARI**6.1 P.A.C.vigenti**

Per gli ambiti già interessati da P.A.C. rimangono in vigore le relative norme a tempo indeterminato, salvo facoltà di adeguarsi alle presenti norme.

6.2 Criteri di intervento

Tutti gli interventi ammessi devono tendere alla conservazione dei caratteri tipologici, morfologici, architettonici e insediativi dell'ambito e conformarsi ai criteri tipologici, costruttivi e di utilizzo dei materiali prescritti al successivo Art. 27.

In particolare dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- le coperture degli edifici dovranno essere realizzate a doppia falda e/o a padiglione con pendenza compresa tra 30% e 40%, con sovrastante manto di tegole curve di laterizio o similari.
Sono escluse le coperture piane;
- le grondaie avranno preferibilmente sezione semicircolare, mentre per le torrette di camino si consigliano le forme proprie della tradizione locale;
- i paramenti esterni dovranno essere realizzati con materiali tradizionali lasciati a faccia a vista (pietra e mattoni) ovvero intonacati e pitturati con i colori delle terre;
- le recinzioni dovranno inserirsi nel contesto con l'adozione di materiali di finitura tradizionali; saranno da preferirsi i muri di cinta con finitura in pietrame e/o ciottolame da spacco, o intonaco grezzo e con forme tradizionali locali.

6.3 Varie

- I parcheggi di relazione dovranno essere pavimentati con elementi filtranti inerbiti e dovranno essere completati con la messa a dimora di 1 albero ogni due stalli utilizzando le specie di cui al successivo Art. 28.
- Gli spazi scoperti dovranno essere sistemati a verde nella misura min del 30% della superficie del singolo lotto.
- Le strade di servizio avranno larghezza min di 6,00 m, con marciapiede disposto almeno lungo un lato.
- I marciapiedi avranno la larghezza min di 1,50 m, saranno pavimentati con materiali naturali o artificiali, secondo le previsioni del regolamento edilizio comunale e dovranno essere completati con la messa a dimora di 1 albero ogni 6,00 m utilizzando le specie di cui al successivo Art.28.
- E' fatto obbligo di prevedere piazzole ecologiche aventi dimensioni adeguate al numero di abitanti previsto in ogni singolo comparto e con accesso diretto dalla viabilità pubblica esistente, della dimensione minima di 12,00 mq ciascuna.

ART. 13 - ZONA OMOGENEA O

(Mista residenziale/terziaria)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

Interessa la frazione di Alnicco dove, per la posizione idonea rispetto alla viabilità comprensoriale e per il particolare assetto morfologico del sito, si rende opportuno prevedere una edificazione mista residenziale e terziaria.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

Il piano si propone di incentivare le funzioni terziarie contribuendo a consolidare, nel contempo, la residenza.

3. DESTINAZIONE D'USO

La zona è destinata alle seguenti attività:

- residenziale
- direzionale
- alberghiera
- commerciale al dettaglio con sup. di vendita <400 mq
- servizi
- servizi ed attrezzature collettive pubbliche e di uso pubblico

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Tale zona si attua mediante P.A.C..

Il Piano attuativo deve farsi carico:

- di stabilire una stretta relazione funzionale tra l'ambito e l'intorno, per conseguire la massima integrazione tipo-morfologica, ambientale e paesaggistica possibile;
- di favorire la localizzazione della componente residenziale in adiacenza a quella già esistente;

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

IT max:	- 13.000 mc/Ha
RC max:	35%
H max:	- 7,50 m per residenza autonoma o commista ad altre funzioni non commerciali
	- 9,50 m per attività commerciali autonome o commiste ad altre funzioni ammesse
DE min:	10,00 m
DC min:	5,00 m o a confine per aggregazioni a schiera
DS min:	- 6,00 m da viabilità comunale
	- 10,00 m da viabilità provinciale

Utilizzo funzionale del volume

- per residenza: max 85%, per zona ubicata ad Alnicco

- per rimanenti funzioni: max 40% con min obbligatorio del 15%

Parcheggi stanziali e di relazione:

a) Esercizi commerciali al dettaglio, con S.V. inferiore a 400 mq

min 100% della superficie di vendita, da ricavare in aree di pertinenza dell'esercizio commerciale.

b) Attività direzionale e servizi

Parcheggi stanziali: min 1 posto macchina/2 addetti

Parcheggi di relazione: min 80% della superficie utile degli edifici, da ricavare in aree di pertinenza ovvero in prossimità dell'immobile.

c) Attività alberghiera

Parcheggi di relazione: min. 1 posto ogni due utenti calcolati sulla potenzialità massima dell'attività.

Aree per standard urbanistici per residenza (indice capitaro: 100 mc/abitante)

Parcheggi di relazione: min 2,50 mq/ab

6. NORME PARTICOLARI

6.1 Varie

- I parcheggi di relazione dovranno essere pavimentati con elementi filtranti inerbiti e dovranno essere completati con la messa a dimora di 1 albero ogni due stalli utilizzando le specie di cui al successivo Art. 28.
- Gli spazi scoperti dovranno essere sistemati a verde o a cortile.
- I marciapiedi avranno la larghezza min di 1,50 m, saranno pavimentati con materiali naturali o artificiali, secondo le previsioni del regolamento edilizio comunale e dovranno essere completati con la messa a dimora di 1 albero ogni 6,00 m utilizzando le specie di cui al successivo Art.28.
- E' fatto obbligo di prevedere piazzole ecologiche aventi dimensioni adeguate al numero di abitanti previsto in ogni singolo comparto e con accesso diretto dalla viabilità pubblica esistente.

ART. 14 - ZONA OMOGENEA S

(Servizi ed attrezzature collettive)

Essa si articola nelle sottozone S1 e S2.

ART. 14.1- ZONA OMOGENEA S1 - PER SERVIZI E ATTREZZATURE COLLETTIVE PUBBLICHE**1. CARATTERISTICHE GENERALI**

La zona comprende la parte del territorio comunale destinata a servizi ed attrezzature pubbliche o di uso pubblico, esistenti e di progetto.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

Il Piano riconosce le attrezzature esistenti razionalizzandole e completandone il disegno, la dotazione e le connessioni.

3. DESTINAZIONE D'USO

Sulle cartografie le destinazioni d'uso specifiche sono contrassegnate come di seguito riportato:

1. Viabilità e trasporti

P parcheggi di relazione

2. Culto, vita associativa e cultura

Cop edifici per il culto e le opere parrocchiali

M edifici per uffici amministrativi

Ccs centro civico sociale

3. Istruzione

An asilo nido

Sm scuola dell'infanzia

Se scuola primaria

4. Assistenza e sanità

Asb attrezzature sanitarie di base

Cda centro diurno per anziani

Cag centro di aggregazione giovanile

Ci cimitero

5. Verde, sport e spettacoli all'aperto

Nev nucleo elementare di verde

Vq verde di quartiere

Va verde di arredo urbano

S attrezzature per lo sport e gli spettacoli all'aperto

6. Servizi tecnologici

ST/d Servizi tecnologici – impianto di depurazione acque reflue

ST/e Servizi tecnologici – cabina elettrica

ST/m Servizi tecnologici – magazzino comunale

ST/p Servizi tecnologici – piazzola ecologica

ST/t Servizi tecnologici – centralina telefonica

ST/i Servizi tecnologici – sicurezza idraulica

ST/pc Servizi tecnologici – sede protezione civile

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE ED INTERVENTI AMMESSI

Tale zona si attua per intervento diretto.

Il dimensionamento e la normativa non specificata nel presente articolo è conforme all'elaborato di revisione degli standard urbanistici regionali, approvato con D.P.G.R. n° 0126 del 20.04.1995.

1. Viabilità e trasporti

1.1) Parcheggi di relazione

A. Aree di centro storico

I parcheggi devono essere realizzati secondo tipologie, organizzazione e materiali di finitura che si armonizzino con le caratteristiche architettoniche e ambientali del sito.

B. Aree esterne alle precedenti

I parcheggi non devono creare conflitto con la funzionalità della viabilità, con riguardo a quella di maggiore traffico, e devono essere realizzati:

- in asfalto
- in blocchi di cls pieni o forati.

Dovrà essere prevista obbligatoriamente un'adeguata alberatura, in misura di una pianta ogni due posti macchina, salvo i casi di dimostrata impossibilità funzionale, tipologica, dimensionale e ambientale.

2. Culto, vita associativa e cultura**2.1) Edifici per il culto e opere parrocchiali**

Il piano individua sulla tavola della Zonizzazione:

- a) In Zona A1 e contemporaneamente in Zona S gli edifici di valore storico – artistico che concorrono al soddisfacimento dello standard.
Per tali edifici, la Zona A1 definisce le modalità di intervento cui si rimanda, mentre la classificazione in Zona S definisce la destinazione d'uso.
- b) I rimanenti edifici, senza ulteriori classificazioni, possono essere anche oggetto di ampliamento per esigenze igieniche - funzionali-tecnologiche di adeguamento normativo, nel rispetto:
 - del codice civile;
 - di una soluzione architettonica - compositiva che si armonizzi con le preesistenze, valorizzandole;
 - di esigenze di funzionalità viaria;
 - di previsioni di adeguate aree a parcheggio stanziale e di relazione, nel rispetto delle quantità minime fissate all'art. 11 del decreto di revisione degli standard urbanistici;
 - di sistemazione e decoro delle aree libere di pertinenza;
 - di H max non superiore a quella massima esistente nella specifica area.

2.2) Edifici per uffici amministrativi

Per gli edifici esistenti valgono le norme riportate al precedente punto 2.1) Edifici per il culto, lett. b).

2.3) Centro civico – sociale

Per gli edifici esistenti valgono le norme riportate al precedente punto 2.1) Edifici per il culto, lett. b).

3. Istruzione**3.1) Asilo nido e scuola dell'infanzia**

L'edificazione e la ricostruzione sono consentiti secondo i seguenti parametri:

- RC max: - 30% per le nuove costruzioni
- 50% per gli edifici esistenti
- DC min: secondo codice civile
- DS min: 25,00m da strada provinciale, salvo preesistenze a distanza inferiore
- H max: non superiore a quella esistente

Sistemazione aree scoperte

Le aree scoperte devono essere sistemate:

- a verde alberato e attrezzato per il gioco: nella misura corrispondente ad almeno il 50% della superficie coperta dell'edificio;
- a parcheggi stanziali e di relazione, nelle aree di pertinenza in misura non inferiore all'80% della superficie utile degli edifici.

3.2) Scuola primaria

L'edificazione e ricostruzione sono consentiti secondo i seguenti parametri:

- RC max: - 25% per le nuove costruzioni
- 50% per gli edifici esistenti
- DC min : secondo codice civile
- DS min: 25,00m da strada provinciale, salvo preesistenze a distanza inferiore
- H max: - non superiore a quella esistente
- 8,00m per palestre

Sistemazione aree scoperte

Le aree scoperte devono essere sistemate:

- a verde alberato e attrezzato per il gioco: nella misura corrispondente ad almeno il 50% della

- superficie coperta dell'edificio;
- a parcheggi stanziali e di relazione, nelle aree di pertinenza in misura non inferiore all'80% della superficie utile degli edifici.

4. Assistenza e sanità

4.1) Attrezzature sanitarie di base

Per gli edifici esistenti valgono le norme riportate al precedente punto 2.1) Edifici per il culto, lett. b).

4.2) Centro diurno per anziani e Centro di aggregazione giovanile

Gli edifici esistenti possono essere oggetto unicamente di interventi di adeguamento igienico funzionale, tecnologico e di adeguamento normativo, nel rispetto:

- della tipologia di carattere tradizionale;
- del codice civile;
- di esigenze di funzionalità viaria;
- di previsioni di adeguate aree a parcheggio stanziale e di relazione, nelle quantità minime fissate all'art. 11 del decreto di revisione degli standard urbanistici;
- di sistemazione e decoro delle aree libere di pertinenza.

4.3) Cimiteri

L'edificazione deve rispettare le norme e i regolamenti di polizia mortuaria; gli ampliamenti dei cimiteri esistenti devono integrarsi con le parti già edificate sotto l'aspetto tipologico - architettonico, morfologico e paesaggistico.

Le aree di pertinenza funzionale dovranno essere sistemate a parcheggio di relazione e a verde alberato, a schermatura soprattutto verso le zone residenziali o per la ricomposizione paesaggistica.

5. Verde, sport e spettacoli all'aperto

5.1) Nucleo elementare di verde

In tali aree è vietata ogni edificazione, ad eccezione di piccoli volumi di servizio, complementari al gioco, allo svago e al tempo libero, per un massimo del 10% della superficie complessiva.

La loro sistemazione deve prevedere:

- la realizzazione di viali alberati a creazione di piazzole attrezzate per la sosta, il gioco ed il tempo libero
- piantumazione di essenze arboree e arbustive autoctone.

5.2) Verde di quartiere

In tali aree è vietata ogni edificazione, ad eccezione di piccoli volumi di servizio complementari al gioco, allo svago e al tempo libero con superficie coperta massima del 5% della superficie complessiva.

La loro sistemazione deve prevedere:

- attrezzature per la sosta, il gioco e il tempo libero
- parcheggi adeguati
- la piantumazione di essenze arboree e arbustive autoctone
- l'adeguamento delle pozze d'acqua naturali, dove presenti.

5.3) Verde di arredo urbano

In tali aree si dovranno prevedere adeguati interventi arboreo - arbustivi e attrezzature con finiture e tipologia adeguate alla funzione e alla localizzazione e porsi in continuità morfologica ambientale con il contesto.

5.4) Sport e spettacoli all'aperto

In tali aree sono ammesse tutte le attrezzature per le attività e le manifestazioni sportive, nonché di spettacolo all'aperto.

L'edificazione dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti parametri:

A. Attrezzature sportive all'aperto

Sono ammessi esclusivamente volumi di servizio strettamente necessari alle attività svolte all'aperto quali ad esempio: gradonate per tribune, spogliatoi, servizi, palestre di supporto, nel rispetto delle norme del Codice Civile e di Hmax pari a 3,50 m.

Sistemazione aree scoperte

- Parcheggi di relazione: 1 posto macchina per ogni 2 utenti previsti, nell'area di pertinenza.

B. Attrezzature sportive al coperto

E' consentita la realizzazione di edifici sportivi quali palestre, piscine, campi di bocce, palazzetto dello

sport ecc., secondo i seguenti parametri:

RC max: 50%

DC min: secondo codice civile

H max: 10,00m

Sistemazione aree scoperte

- a verde: almeno il 30% del lotto di pertinenza, ad esclusione dei casi di utilizzo di edifici esistenti;
- parcheggi di relazione: un posto macchina ogni due utenti potenziali

6. Servizi tecnologici

6.1) gas, elettricità, trasporto pubblico locale, centraline telefoniche, depositi, magazzini, etc. area per interventi di sicurezza idraulica, etc.

E' ammessa l'edificazione degli impianti tecnologici secondo le necessità evidenziate dai diversi Enti proprietari, ricercando la massima armonizzazione con le situazioni locali specifiche, riducendo l'eventuale impatto con interventi vegetazionali di cui all'Art. 28

Specificatamente per le aree destinate ad interventi di sicurezza idraulica, esse sono destinate ad ospitare opere infrastrutturali, a cielo aperto, salvo dimostrata diversa soluzione, miranti a risolvere le problematiche di sistemazione idrogeologica. (Norma integrata con Variante n.20)

6.2) Impianto di depurazione delle acque reflue

Tali impianti dovranno essere circondati da barriere alberate o da argini con alberi e arbusti con funzione paesaggistica, antinquinamento ed antirumore con essenze scelte tra quelle indicate al succ. Art. 28

6.3) Magazzino comunale

Per gli edifici esistenti valgono le norme riportate al precedente punto 2.1) Edifici per il culto, lett. b).

6.4) Piazzola ecologica

Per essa sono consentiti i seguenti interventi:

piazzale asfaltato e delimitato da muretto di H min.= 50 cm;

recinzione, con materiale trasparente e protetto dall'azione degli agenti atmosferici, di H max, compreso muretto, = 2,00 m;

creazione di una quinta perimetrale dello spessore di 2,50 m, con funzione schermante, da realizzarsi obbligatoriamente lungo i fronti laterali e retrostante dell'area, mediante messa a dimora di specie arboree ed arbustive tra quelle indicate al succ. Art. 28

6.5) Sede protezione civile

E' consentita la realizzazione di edifici destinati alle funzioni del nucleo di protezione civile, quali sede operativa, depositi materiali e attrezzature e impianti tecnologici, secondo i seguenti parametri:

RC max: 30%

DC min: secondo codice civile

DS min: 5,00m

H max: 8,00m

Sistemazione aree scoperte

- a verde: min. 50% della superficie coperta degli edifici
- parcheggi di relazione: min. 80% della superficie coperta degli edifici

5. NORME PARTICOLARI

5.1 Per le aree per attrezzature già interessate da P.A.C. valgono le relative previsioni fino all'approvazione di un nuovo P.A.C. adeguato alle presenti norme.

ART. 14.2- ZONA OMOGENEA S2 - PER ATTREZZATURE PRIVATE DI USO PUBBLICO**1. CARATTERISTICHE GENERALI**

Corrisponde ad un'area ubicata a nord del Capoluogo, in adiacenza alla zona D2/H2, da destinare ad attività sportive.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

Il Piano prevede di sviluppare nuove aree da destinare allo sport.

3. DESTINAZIONE D'USO

La zona è destinata ad accogliere:

- strutture per lo sport, a basso impatto urbanistico - ambientale quali tennis, bocce, pallacanestro, calcetto, palestrine, ecc. compresi i volumi di supporto (spogliatoi e servizi, uffici, depositi attrezzi, club house con servizio di ristoro connesso all'attività sportiva, ecc.)

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE ED INTERVENTI AMMESSI

Tale zona si attua per intervento diretto.

Gli interventi ammessi sono:

1. manutenzione ordinaria e straordinaria
2. restauro e risanamento conservativo
3. ristrutturazione edilizia
4. ampliamento
5. nuova costruzione

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

SC max:	35% del lotto
H max:	6,50m (spogliatoi, ecc.)
	9,00m coperture campi da gioco
DC min:	5,00m;
DS min:	10.00 m

Sistemazione aree scoperte

- a verde inerbito e arborato: almeno il 30% del lotto di pertinenza
- parcheggi di relazione: un posto macchina ogni due utenti potenziali

In generale, il sedime delle attrezzature per lo sport deve essere individuato il più lontano possibile dal confine con la Zona D2/H2. Questo spazio andrà utilizzato per recuperare le aree da destinare al verde. Il verde, inerbito e arborato, deve essere realizzato intensificando in loco la piantumazione prevista per limitare il rapporto visivo nei confronti dell'adiacente zona produttiva.

I parcheggi di relazione dovranno essere pavimentati con elementi filtranti inerbiti.

ART. 15 - ZONA OMOGENEA D2

(Industriale e artigianale di interesse locale)

Articolo stralciato con Variante n.20**ART. 16 - ZONA OMOGENEA D3**

(insediamenti industriali e artigianali singoli esistenti)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

La zona comprende le parti del territorio comunale su cui insistono insediamenti produttivi isolati ed il cui riconoscimento è giudicato compatibile con l'assetto delle aree contermini.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

Il Piano riconosce gli insediamenti esistenti consentendo interventi mirati al miglioramento della loro integrazione ambientale ed al loro adeguamento funzionale e tecnologico.

3. DESTINAZIONE D'USO

La zona è destinata alle seguenti attività:

- a) industriali e artigianali e funzioni connesse, quali
- attività espositiva e di commercializzazione dei propri prodotti e a quelli di provenienza anche esterna, purché integrativi e similari del settore specifico con superficie di vendita < 400 mq
 - uffici e depositi connessi alle attività produttive
 - residenza per il proprietario o per il personale di custodia
 - servizi e attrezzature connessi alle attività produttive;
 - impianti tecnologici.

4. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

- RC max: 50% del lotto
 H max: quella esistente salvo altezze superiori motivate da esigenze tecnologiche e funzionali (camini, silos per deposito materiali, antenne, etc.)
 DE min: - 5,00m
 - 10,00m da fabbricati destinati alla residenza
 DC min: - 5,00m; in caso di preesistenze a distanza inferiore, non minore della distanza esistente.
 DS min: - 10,00m; in caso di preesistenze a distanza inferiore, non minore della distanza esistente.
 - non minore di quella esistente da s.p. 51 dei Colli.
 Parcheggi stanziali: all'interno delle aree di pertinenza dei lotti industriali nella misura minima di 1 posto macchina/2 addetti con un minimo di 1 posto macchina;
 Sistemazione aree scoperte: min. 10% del lotto di pertinenza a verde arborato;

5. ALTRI ELEMENTI NORMATIVI**5.1 Prescrizioni per la presentazione del progetto**

Ai fini del rilascio delle concessioni edilizie il progetto dovrà essere corredato dal rilievo aggiornato delle superfici coperte.

Il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla presentazione del progetto corredato da una dichiarazione impegnativa per il proprietario contenente l'indicazione:

1. della qualità e quantità di materie prime in ingresso o prodotti in arrivo;
2. dei cicli di trasformazione previsti;
3. dei prodotti finiti o semilavorati in uscita;
4. della quantità e qualità di prodotti solidi, liquidi o gassosi necessari alle esigenze tecnologiche dei cicli di trasformazione;
5. della qualità e quantità degli affluenti solidi, liquidi e gassosi da considerarsi come scarti finali dei cicli di trasformazione;
6. della quantità e qualità dei flussi energetici necessari ai cicli di trasformazione.

Eventuali modifiche delle caratteristiche dei dati sui depositi, sui cicli di trasformazione e sugli effluenti dovranno essere tempestivamente segnalati.

Il rilascio della concessione edilizia dovrà essere subordinato - in rapporto ai dati forniti e nel rispetto delle leggi vigenti - alla contestuale realizzazione, a carico dei nuovi cicli produttivi, di opportuni impianti di depurazione degli effluenti liquidi o gassosi prima della immissione nelle reti comunali di fognatura o

nell'aria.

Le aree destinate a depositi all'aperto dovranno essere opportunamente recintate e mascherate lungo il perimetro con l'obbligatoria messa a dimora di siepi od alberature di medio fusto.

I depositi all'aperto, se disposti lungo i confini con aree residenziali o destinate ad opere di urbanizzazione secondaria, sono permessi ad una distanza minima (confine - base del deposito) pari all'altezza del materiale stoccato o comunque mai inferiore a 5 m.

Tutti gli interventi dovranno comunque essere realizzati, oltre che del regolamento comunale di igiene e polizia urbana. nel rispetto delle normative seguenti per:

- la tutela delle acque dall'inquinamento attraverso il trattamento delle acque reflue (D. Lgs. 152/99);
- mantenere (e anche migliorare) la qualità dell'aria e dell'ambiente, anche in relazione a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali (DPR 203/88);
- contenere l'inquinamento acustico dell'ambiente esterno (DPCM 1/3/1991, L. 447/95, DPCM 14/11/97)

5.2 Residenza di servizio

Nel rispetto dei parametri di zona è ammessa l'edificazione di una sola unità abitativa per ogni attività, compresa nel corpo di fabbrica principale, con una superficie massima di 150 mq lordi, salvo preesistenze.

5.3 Attività insalubri e depositi all'aperto

L'insediamento di nuove attività insalubri di 1° classe di cui all'art. 216 del T.U.LL.SS. non è ammessa.

L'insediamento di nuove attività insalubri di 2° classe di cui all'articolo 216 del T.U.LL.SS. è ammesso solo a distanza maggiore di 50 m da aree destinate alla residenza o ad opere di urbanizzazione secondaria ad esclusione delle strade di quartiere e di scorrimento e dalle aree di verde di quartiere, anche rispetto ai Comuni contermini.

Tale limite non si applica inoltre ai fabbricati destinati ad abitazione del custode, uffici, servizi igienico assistenziali e depositi, nonché alle attività valutate di servizio o compatibili con la residenza.

ART. 17 - ZONA OMOGENEA D2/H2

(Artigianale e terziaria per lo sviluppo dell'innovazione)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

La zona comprende la parte del territorio comunale, già in parte urbanizzata per realizzare insediamenti produttivi, ubicata a nord del Capoluogo, ai margini dell'insediamento urbano.

2. OBIETTIVI DEL PIANO

Il piano si propone di riqualificare l'area per funzioni artigianali e direzionali a basso impatto ambientale, coerentemente con le caratteristiche del luogo.

3. DESTINAZIONE D'USO

La zona è destinata alle seguenti attività:

- artigianale a basso impatto ambientale, ivi compresi gli uffici, il deposito e l'esposizione dei prodotti di tali attività. E' consentita anche la funzione mista artigianale e commerciale a condizione che la vendita sia limitata ai prodotti provenienti dall'insediamento produttivo connesso e a quelli di provenienza anche esterna, purché integrativi e similari del settore specifico; l'attività commerciale deve essere inferiore a 400 mq di superficie di vendita
- direzionale, anche non connessa all'attività produttiva
- di ricerca, prove sui materiali e sulla tecnologia di produzione
- di formazione professionale e relativi servizi di supporto (aule, sale riunione, mensa, spazi ricettivi, spazi ricreativi, infermeria, pubblici esercizi, ecc.)
- servizi per gli addetti e di supporto alle attività ammesse
- residenza di servizio
- impianti e reti tecnologiche miranti, per quanto possibile, al conseguimento dell'autonomia energetica.

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Approvazione di un P.A.C.

5. CONTENUTI DEL P.A.C.

Il P.R.P.C. P.A.C. deve farsi carico di:

- attuare unitariamente le aree insediative e quelle per servizi di supporto;
- dettare indicazioni sulle tipologie produttive da insediare, privilegiando attività produttive che non determinino conflittualità ambientali, per tipo di lavorazione e di stoccaggio dei materiali;
- definire i caratteri tipologici degli edifici al fine di creare un'unitarietà compositiva degli interventi, con indicazione anche dei materiali ammessi per raggiungere una qualità ambientale;
- prescrivere che gli accessi ai lotti avvengano esclusivamente dalla viabilità di servizio al comparto;
- dettare le condizioni per la presentazione dei progetti con particolare riguardo alle soluzioni miranti alla mitigazione degli impatti sul sistema acqua, aria, suolo, rumore;
- prevedere le soluzioni più idonee per l'inserimento paesaggistico dei manufatti;
- definire le funzioni da attribuire alle aree per servizi in coerenza con le attività insediande (verde attrezzato, sport e tempo libero, etc.).

6. INDICI URBANISTICI EDILIZI**6.1 Edifici produttivi**

RC max:	40% del lotto
H max:	8,00 m;
DE min:	- 10,00 m;
	- in caso di aggregazione a schiera è ammessa la costruzione a contatto.
DC min:	- 5,00 m;
	- a confine (limitatamente ai confini con altri lotti produttivi), per aggregazioni a schiera;
	- 10,00 m dai confini di zona.
DS min:	6,00 m

Parcheggi stanziali e di relazione

P stanziali: min. 1 posto macchina ogni due addetti.

P di relazione:

- a) Attività industriali e artigianali
min. 10% della superficie utile degli edifici, da ricavarsi in aree di pertinenza
- b) Attività commerciale con S.V. inferiore a 400 mq
min. 100% della superficie di vendita, reperita nell'ambito del lotto di pertinenza
- c) Attività direzionale
min 80% della superficie utile degli edifici, da ricavare in aree di pertinenza
- d) Attività di formazione professionale
min 40% della superficie utile degli edifici, da ricavare in aree di pertinenza

Sistemazione aree di pertinenza dei lotti:

min 10% della superficie del lotto edificabile, per ricavare:

- *) superfici a prato arborato piante e arbusti disposti in forma singola o in gruppo, tra le essenze indicate al successivo Art. 29;
- *) quinte vegetali con funzione schermante, da realizzarsi almeno lungo i fronti laterali e retrostante, mediante messa a dimora di specie arboree ed arbustive tra quelle indicate al successivo Art. 29.
Le alberature dei parcheggi, nella considerazione di 1 albero ogni 2 posti auto, devono essere realizzate con latifoglie di tipo autoctono.

6.2 Viabilità

Larghezza della sede stradale min 6,50 m con min 1,50 m di marciapiede da realizzarsi almeno su di un lato.

6.3 Servizi per gli addetti e di supporto alle attività ammesse

Le aree per servizi sono destinate alla fruizione da parte degli addetti e delle attività insediande.

E' ammessa la realizzazione di modeste strutture di servizio alle funzioni che verranno stabilite per una superficie coperta massima complessiva pari al 5%.

La superficie per servizi non concorre alla determinazione della superficie utile ai fini dell'edificabilità per attività produttive.

6.4 Residenza di servizio

Nel rispetto degli indici urbanistici ed edilizi della zona, è ammessa l'edificazione di una sola unità abitativa con superficie massima lorda di 150 mq.

7. NORME PARTICOLARI

7.1 Non è ammessa l'attivazione di attività produttive rientranti nell'elenco delle industrie insalubri di I e II classe, di cui all'art. 216 del T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27/07/1934 n°1265 e al D.M. 05/09/1994 e succ. modifiche e integrazioni.

7.2 Le previsioni di cui alla presente variante entrano immediatamente in vigore e prevalgono sugli eventuali P.A.C.previgenti.

ART. 17bis - ZONA OMOGENEA H2

(Commerciale di previsione)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

Interessa un'area, posta in prossimità del polo scolastico che, per posizione strategica rispetto al territorio comunale ed alla viabilità comprensoriale su cui si attesta, si ritiene idonea all'insediamento di attività commerciali.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

Il piano si propone di incentivare le funzioni commerciali e terziarie.

3. DESTINAZIONE D'USO

La zona è destinata alle seguenti attività:

- commerciale al dettaglio, con Superficie di vendita complessiva fino a 1500 mq
- servizi

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Tale zona si attua mediante P.A.C.

La scheda allegata al P.A.C., contiene in dettaglio gli elementi invariati di progetto

Il P.A.C. dovrà farsi carico di:

- adeguare la viabilità pubblica di accesso al comparto;
- prevedere gli accessi/uscite meccanici all'area edificabile nelle posizioni riportate sulla scheda allegata, con particolare riferimento a quello su via Tacoli;
- prevedere, per gli interventi edificatori, tipologie di limitato impatto, per forma e materiali di costruzione.

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

SC max:	- 50% del lotto
DE min:	- 10,00 m (da edifici esterni al lotto)
DC min:	- 5,00 m
H max:	- 5,00 m
DS min:	- 6,00 m da viabilità comunale

Parcheggi stanziali e di relazione:

a) Esercizi commerciali al dettaglio, con S.V. fino a 400 mq

min 100% della superficie di vendita, da ricavare in aree di pertinenza dell'esercizio commerciale.

b) Esercizi commerciali al dettaglio, con S.V. fino a 1500 mq

min 150% della superficie di vendita, da ricavare in aree di pertinenza dell'esercizio commerciale.

c) Attività di servizi

Parcheggi stanziali: min 1 posto macchina/2 addetti

Parcheggi di relazione: min 80% della superficie utile destinata a tali attività, da ricavare in aree di pertinenza

Sistemazione aree scoperte

a) Elementi di mitigazione paesaggistica

Con tale definizione si intende la messa a dimora di un filare di alberi lungo via Tacoli, con funzione di mitigazione paesaggistica e di filtro verso l'esterno, di specie tra quelle indicate al successivo Art. 29.

Caratteristiche costruttive

Gli interventi, dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

- copertura : tetto verde
- facciate: finitura in pietrame, partiture in legno
- muri di contenimento: finitura in pietrame

6. NORME PARTICOLARI

6.1 Varie

- I parcheggi di relazione dovranno essere pavimentati con elementi filtranti e dovranno essere completati con la messa a dimora di 1 albero ogni tre stalli utilizzando le specie di cui al successivo Art. 28.
- I marciapiedi avranno la larghezza min di 1,50 m, saranno pavimentati con materiali naturali o artificiali, ad esclusione dell'asfalto e del cls, secondo le rimanenti previsioni del regolamento edilizio comunale.

ART. 18 - ZONA OMOGENEA E

Le zone E sono destinate all'esercizio dell'attività primaria.

Qualsiasi intervento di trasformazione urbanistico – edilizio va, pertanto, finalizzato alla conduzione agricola.

Per quanto attiene alle norme igienico - sanitarie, si fa riferimento al testo unico delle Leggi sanitarie ed a ogni altra normativa esistente in materia.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche nei confronti dei confini con le zone residenziali di previsione non ancora realizzate.

La cumulabilità delle zone agricole è ammessa esclusivamente a favore della Zona E4.2b; a tal fine possono venire conglobate come “funzionalmente contigue” anche superfici disarticolate, a disposizione dell'interessato, ubicate all'interno dei confini comunali e nei Comuni confinanti e, comunque, con contiguità funzionale così come certificato dal competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura (I.P.A.), a condizione che abbiano normativa omogenea e purché l'oggetto della concessione si situi fisicamente su una porzione di terreno adeguata, tra quelle commassate, compatibilmente con le norme di zona, previo vincolo notarile trascritto nel registro della conservatoria.

In tutte le zone agricole è fatto divieto di aprire nuove cave o discariche.

La zona E si articola nelle sottozone E4. 1, E4.2a/b, V/E.

ART. 18.1 - ZONA OMOGENEA E4. 1

(Ambito di preminente interesse naturalistico)

1. CARATTERISTICHE

Riguarda le parti del territorio comunale nelle quali l'interesse naturalistico risulta predominante per la rilevante presenza di aree boscate naturali, prati naturali asciutti o umidi, nonché per la presenza di due biotopi istituiti ai sensi della L.R. 42/96 denominati “Torbiera di Lazzacco” e “Torbiera di Borgo Pegoraro”.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

Il piano ha come obiettivo la salvaguardia di queste qualità naturalistiche e propone una disciplina rivolta alla loro tutela e valorizzazione.

3. DESTINAZIONE D'USO

La zona è destinata alle seguenti attività:

- Agricola e residenziale agricola e funzioni connesse, quali:
 1. attività agricola;
 2. fruizione turistico/ricreativa
 3. attività selvicolturale

4. INTERVENTI AMMESSI

Tutti gli interventi edilizi ammessi devono riguardare esclusivamente il patrimonio edilizio esistente mediante interventi di manutenzione, restauro, conservazione tipologica, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ampliamento.

Tali interventi sono consentiti su:

1. edifici per la residenza in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze degli aventi titolo, anche con la possibilità di realizzare n.2 unità abitative nel rispetto della L.R. 1/94;
2. edifici relativi alle strutture produttive aziendali (magazzini, annessi rustici, ecc.);
3. edifici per agriturismo.

Sono inoltre consentiti:

4. interventi agricoli e selvicolturali
5. interventi infrastrutturali.

5. PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Tale zona si attua per intervento diretto.

6. INDICI RELATIVI ALLE TIPOLOGIE DI INTERVENTO**6.1 Interventi di cui ai punti 1 e 3 del precedente paragrafo 4.**

- | | |
|---------|--|
| IF max: | pari a quello esistente; in deroga è ammesso un ampliamento “una tantum” di 200 mc complessivo, da utilizzarsi anche in più volte, per esigenze igienico funzionali. |
| H max: | non superiore a quella degli edifici esistenti; |

DC min:	5,00 m;
DS min:	10,00 m o secondo limite di rispetto stradale se superiore

6.2 Interventi di cui al punto 2 del precedente paragrafo 4.

SC max:	pari a quello esistente; in deroga è ammesso un ampliamento “una tantum” del 20% della superficie coperta delle strutture produttive aziendali esistenti
H max:	non superiore a quella degli edifici esistenti
DE min:	10,00 m o non minore dell’esistente se inferiore
DC min:	5,00 m o non minore dell’esistente se inferiore
DS min:	20,00 m

Caratteristiche dell’edificazione

In generale dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- mantenimento delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche dell’edificio esistente;
- mantenimento delle caratteristiche ambientali circostanti;

Il progetto dovrà contenere un’esauriva documentazione fotografica dell’esterno dell’edificio oggetto dell’intervento e dell’intorno, oltre agli elaborati grafici prescritti, per consentire una valutazione oggettiva adeguata.

6.3 Interventi di cui al punto 4 del precedente paragrafo 4.

a) Interventi ammessi

- nelle aree interessate da coltivazioni è consentito il mantenimento delle attività agricole in atto, mentre non è ammesso il nuovo impianto di colture legnose a ciclo breve (pioppi, paulonia, ecc.);
- è ammesso l’utilizzo selvicolturale dei boschi di proprietà privata secondo le prescrizioni di massima e di polizia forestale. Il trattamento a ceduo deve comunque prevedere il rilascio di almeno 120 matricine per ettaro, scelte tra le latifoglie autoctone di cui al successivo Art.28 ;
- è consentita la movimentazione di terra per sola rimodellazione delle pendenze naturali e per limitare l’erosione dei pendii (togliere);
- deve essere mantenuta la rete di canalizzazione esistente atta al convogliamento delle acque meteoriche verso i collettori di raccolta.

b) Interventi non ammessi

- è vietato danneggiare lo strato superficiale del terreno mediante l’asporto e/o l’apporto di terra ai coltivi, tranne quanto previsto alla seconda alinea del precedente punto “a) interventi ammessi”;
- è vietata l’alterazione dei prati naturali, individuati sulla Carta della vegetazione con i termini di “prato asciutto, prato concimato, prato umido e prato rinaturalizzato”;
- è vietata la riduzione delle superfici boscate di ogni dimensione e l’eliminazione di siepi e filari come perimetrati e indicati sulla Carta della vegetazione;
- è vietato il taglio, anche parziale, degli esemplari di farnia senza la necessaria autorizzazione dell’autorità forestale competente.

6.4 Interventi di cui al punto 5 del precedente paragrafo 4.

a) Viabilità

E’ consentita la manutenzione, il miglioramento e la nuova costruzione della viabilità agricola, da utilizzarsi anche per la fruizione turistica e ricreativa (piste ciclo-pedonali, ippovie).

La finitura del piano di calpestio dovrà essere realizzata con materiali naturali.

7. NORME PER LA TUTELA DEGLI ELEMENTI PUNTUALI DI PREGIO AMBIENTALE E DEI BIOTOP

7.1 Per gli alberi monumentali/notevoli presenti nella zona la tutela, la gestione, il controllo e la vigilanza sono regolamentate ai sensi dell’Art.82 della L.R.9/2007.

7.2 Per i Biotopi relativi alla Torbiera di Lazzacco ed alla Torbiera di Borgo Pegoraro esistenti sul territorio comunale e istituiti ai sensi della L.R. 42/96, valgono le prescrizioni contenute rispettivamente nel D.P.G.R. n.0214/Pres. del 12/06/1998 e nel D.P.G.R. n.0431/Pres. del 17/11/2000.

ART. 18.2 - ZONA E4. 2

1. CARATTERISTICHE GENERALI

Riguarda le parti del territorio caratterizzate dalla presenza diffusa di valori ambientali anche connessi ai nuclei edilizi di particolare pregio architettonico e ambientale di cui valorizzano l'esistenza, costituendo un insieme paesaggisticamente insostituibile.

Esso si articola in due sottozone:

la Zona E4.2a - corrispondente alla parte meridionale del territorio comunale, maggiormente relazionata agli elementi edilizi di valore storico – architettonico – ambientale;

la Zona E4.2b - corrispondente alla parte settentrionale e più marginale del territorio comunale, in cui prevalgono le valenze agricole/naturalistiche.

18.2.1 SOTTOZONA E4. 2a

(ambito di valenza agricolo paesaggistica)

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

Il Piano mira alla salvaguardia e valorizzazione degli aspetti paesaggistici presenti, legati anche alle vedute prospettiche verso le preminenze edilizie di valore storico – architettonico – ambientale, evitando le trasformazioni e l'introduzione di elementi detrattori del paesaggio.

3. DESTINAZIONE D'USO

La zona è destinata alle seguenti attività:

1. attività agricola;
2. fruizione didattica, ricreativa e sportiva
3. attività faunistico scientifica
4. attività selvicolturale

4. INTERVENTI AMMESSI

Sono consentiti interventi di manutenzione, restauro, conservazione tipologica, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ampliamento unicamente su esistenti:

1. edifici per la residenza in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze degli aventi titolo, anche con la possibilità di realizzare n.2 unità abitative nel rispetto della L.R. 1/94;
2. edifici relativi alle strutture produttive aziendali (stalle e allevamenti in genere anche per attività ippico sportiva, ricoveri, magazzini, cantine, annessi rustici, ecc);
3. edifici per agriturismo;
4. strutture di ricovero avifaunistico per usi scientifici, laboratori, ecc.;

Sono inoltre ammessi:

5. interventi selvicolturali;
6. interventi infrastrutturali.

La nuova costruzione è ammessa per realizzare:

- strutture produttive aziendali unicamente relative alla trasformazione di prodotti di colture arboree specializzate (vigneti, frutteti, oliveti).

L'insediamento è consentito subordinatamente alla dimostrazione di disporre di almeno 10.000 m² di superficie già destinata all'attività agricola di trasformazione di cui almeno il 50% ubicata nel territorio comunale di Moruzzo e, comunque, almeno il 50% in proprietà.

5. PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Tale zona si attua per intervento diretto; si attua invece mediante P.A.C. in caso di nuova costruzione ovvero per gli ambiti individuati sulla tavola della Zonizzazione.

Il P.A.C. dovrà farsi carico di:

- prevedere la delimitazione dell'ambito in modo da visualizzare in maniera esaustiva l'organizzazione complessiva dell'area da destinare all'attività, compresi tutti gli eventuali edifici aziendali già esistenti;
- prevedere le opportune forme di integrazione e mitigazione paesaggistica degli interventi.
- quantificare e localizzare le aree per la sosta degli autoveicoli in funzione delle esigenze dell'attività.

26. INDICI RELATIVI ALLE TIPOLOGIE DI INTERVENTO

6.1 Interventi di cui ai punti 1, 3 e 4 del precedente paragrafo 4.

IF max:	pari a quello esistente; in deroga è ammesso un ampliamento “una tantum” di 200 mc, da utilizzarsi anche in più volte, per esigenze igienico funzionali.
H max:	non superiore a quella degli edifici esistenti
DC min:	5,00 m;
DS min:	10.00 m o secondo limite di rispetto stradale se superiore

6.2 Interventi di cui al punto 2 del precedente paragrafo 4.

a) ampliamenti

SC max:	pari a quella esistente; in deroga è ammesso un ampliamento “una tantum” del 20% della superficie coperta delle strutture produttive aziendali esistenti. Tale ampliamento non può superare i 100 mq complessivi in caso di allevamenti
H max:	non superiore a quella degli edifici esistenti
DE min:	in caso di allevamenti: - da edifici residenziali dell'azienda: 10,00 m - da edifici residenziali di altra proprietà: secondo tabella allegata e comunque non minore di 20,00 m
DC min:	5,00 m o non minore dell'esistente se inferiore
DS min:	20,00 m o secondo limite di rispetto stradale, se superiore

b) nuove costruzione

SC max:	200 mq/ha di coltura specializzata
H max:	7,50 m
DC min:	5,00 m;
DS min:	10.00 m o secondo limite di rispetto stradale se superiore
DE min:	da edifici residenziali di altra proprietà: in genere secondo tabella ASS allegata; in area di P.A.C. per nuovo allevamento intensivo distinto in zonizzazione con asterisco: 300,00 m, previo parere dell'ASS espresso in sede di formazione del P.A.C.. (VAR 27)

c) Caratteristiche dell'edificazione per gli edifici non compresi in P.A.C.

In generale dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- dovranno essere rispettate le caratteristiche tipologiche ed architettoniche dell'edificio esistente;
- dovranno essere previste le opportune forme di integrazione e mitigazione paesaggistica degli interventi.

Il progetto dovrà contenere un'esauriva documentazione fotografica dell'esterno dell'edificio oggetto dell'intervento e dell'intorno, oltre agli elaborati grafici prescritti, per consentire una valutazione oggettiva adeguata.

6.3 Interventi di cui al punto 5 del precedente paragrafo 3.

Gli interventi selvicolturali dovranno:

- privilegiare la presenza di specie autoctone di pregio (farnia, acero, frassino, olmo, ciliegio);
- essere condotti secondo criteri tesi alla manutenzione, al miglioramento ed alla conservazione degli aspetti paesaggistici e naturalistici;
- avvenire nei limiti consentiti dalle prescrizioni della polizia forestale con l'obbligo del mantenimento degli eventuali soggetti di rilevanti dimensioni (soggetti monumentali, matricine);
- utilizzare, nei reimpianti, solo specie autoctone o naturalizzate con divieto della robinia (Robinia pseudoacacia) e dell'ailanto (Ailantus sp.p.).

6.4 Interventi di cui al punto 6 del precedente paragrafo 3.

a) Viabilità

E' consentita la manutenzione, il miglioramento della viabilità agricola da utilizzarsi anche per la fruizione turistica e ricreativa.

La finitura del piano di calpestio dovrà essere realizzato con materiali naturali.

6.5 Conservazione delle qualità ambientali e paesaggistiche

Le attività agricole e selvicolturali, edilizie ed infrastrutturali ammesse si attengono anche alle

seguenti prescrizioni:

- deve essere mantenuta la rete di canalizzazione esistente atta al convogliamento delle acque meteoriche verso i collettori di raccolta;
- è vietato danneggiare lo strato superficiale del terreno mediante l'asporto e/o l'apporto di terra ai

- coltivi, tranne che nei casi di rimodellazione delle pendenze naturali per limitare l'erosione dei pendii. Detti divieti e limitazioni non trovano applicazione per le attività edilizie e infrastrutturali;
- è vietata l'alterazione dei prati naturali, individuati sulla Carta della vegetazione con i termini di "prato asciutto, prato concimato, prato umido e prato rinaturalizzato";
- è vietata la riduzione delle superfici boscate e l'eliminazione di siepi e filari come perimetrati e indicati sulla Carta della vegetazione;
- è vietato il taglio, anche parziale, degli esemplari di farnia senza la necessaria autorizzazione dell'autorità forestale competente.

7. NORME PARTICOLARI PER GLI ALLEVAMENTI ZOOTECNICI ESISTENTI DIVERSI DA QUELLI EQUINI

Per tali allevamenti esistenti l'ampliamento previsto dalla norma è finalizzato a conseguire il miglioramento igienico funzionale, rimanendo vietato l'incremento del carico allevabile presente alla data di adozione del presente P.R.G.C.

In qualunque tipo di allevamento la modifica della specie allevata, anche in assenza di opere edilizie, deve essere subordinata al nulla osta del Sindaco, previo parere dell'A.S.S.

I parametri sotto indicati si riferiscono al fabbricato destinato al ricovero animali.

Altre prescrizioni

Gli interventi sugli allevamenti esistenti dovranno obbligatoriamente prevedere anche i contenuti di mitigazione dell'impatto paesaggistico e ambientale, da conseguire in ogni caso mediante barriere arboree ed arbustive almeno perimetrali ai lotti interessati, con particolare riguardo verso le viabilità pubbliche e le aree insediative esistenti o di progetto, in relazione pure ai venti dominanti, realizzate con specie autoctone della larghezza minima non inferiore a 4.00 m, con densità di un albero/6 mq e di un arbusto/2 mq, utilizzando le specie indicate all'Art.28.

Gli interventi stessi dovranno altresì garantire, con adeguati impianti tecnologici, la tutela delle condizioni igienico - sanitarie e il superamento delle carenze eventualmente presenti.

8. PRESCRIZIONI NORMATIVE PER GLI IMMOBILI RICADENTI ALL'INTERNO DEL VINCOLO INDIRETTO ex D.Lgs. n.42/2004

8.1 Adiacenze Villa Savorgnan di Brazzà

- Interventi sugli edifici esistenti
Eventuali interventi sugli edifici esistenti dovranno mantenere l'assetto planivolumetrico degli stessi, ripristinando, ove distrutte, le caratteristiche tipologiche tradizionali delle facciate con coperture in cotto, murature in pietrame naturale lasciato a vista, intonaci lisciati eseguiti senza fasce guida (per gli edifici storici), pitture a tinte tradizionali, "muraglie" in sasso a vista, serramenti e scuri in legno, portali in pietra, ballatoi in legno ed eventuali muri di recinzione in pietrame naturale o sasso a spacco.
- Interventi sulle aree libere da fabbricati
Sulle aree attualmente libere da fabbricati non è consentita alcuna edificazione se non il ripristino delle costruzioni esistenti ed eventuali depositi per attrezzi agricoli seminterrati, nel numero di uno per proprietà, con S.C. max:20 mq e H max fuori terra:2.00 m
Non è consentito, in generale, l'abbattimento delle secolari alberature.
Eventuali interventi sui muri di recinzione e gli steccati in legno dovranno prevedere l'uso dei materiali originali.
E' consentita la sistemazione a prato con piscina senza sovrastrutture murarie.

9. ALTRI ELEMENTI NORMATIVI

Non sono consentiti interventi di riordino o di qualsiasi modifica della morfologia del suolo.

18.2.2 SOTTOZONA E4. 2b

(ambito di interesse agricolo naturalistico)

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

Il Piano mira alla salvaguardia e valorizzazione delle valenze agricole naturalistiche presenti consentendo, tuttavia, il consolidamento e lo sviluppo dell'attività primaria.

3. DESTINAZIONE D'USO

La zona è destinata alle seguenti attività:

1. attività agricola;
2. fruizione turistico/ricreativa;
3. attività selvicolturale.

4. INTERVENTI AMMESSI

Sono consentiti tutti gli interventi edilizi relativi a:

1. edifici per la residenza in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze degli aventi titolo, anche con la possibilità di realizzare n.2 unità abitative nel rispetto della L.R. 1/94;
2. edifici relativi alle strutture produttive aziendali (stalle con carico allevabile inferiore a 50 UBA, magazzini, annessi rustici, ecc);
3. edifici per agriturismo;
4. allevamenti a carattere intensivo (quelli destinati ad ospitare un carico allevabile uguale o superiore a 50 UBA);
5. centro per la riproduzione zootecnica.

Sono inoltre consentiti:

6. interventi selvicolturali
7. interventi infrastrutturali

4bis. CONSERVAZIONE DELLE QUALITÀ AMBIENTALI E PAESAGGISTICHE

Le attività agricole e selvicolturali, edilizie ed infrastrutturali ammesse si attengono anche alle seguenti prescrizioni:

- deve essere mantenuta la rete di canalizzazione esistente atta al convogliamento delle acque meteoriche verso i collettori di raccolta;
- è vietato danneggiare lo strato superficiale del terreno mediante l'asporto e/o l'apporto di terra ai coltivi, tranne che nei casi di rimodellazione delle pendenze naturali per limitare l'erosione dei pendii. Detti divieti e limitazioni non trovano applicazione per le attività edilizie e infrastrutturali;
- è vietata l'alterazione dei prati naturali, individuati sulla Carta della vegetazione con i termini di "prato asciutto, prato concimato, prato umido e prato rinaturalizzato";
- è vietata la riduzione delle superfici boscate e l'eliminazione di siepi e filari come perimetrati e indicati sulla Carta della vegetazione;
- è vietato il taglio, anche parziale, degli esemplari di farnia senza la necessaria autorizzazione dell'autorità forestale competente.

5. PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Tale zona si attua per intervento diretto; mediante P.A.C. per nuovi allevamenti intensivi.

6. INDICI RELATIVI ALLE TIPOLOGIE DI INTERVENTO

6.1 Interventi di cui ai punti 1 e 3 del precedente paragrafo 4.

Tali interventi sono ammessi solo in presenza di esistenti strutture produttive aziendali in atto, nel rispetto dei seguenti indici:

IF max:	0,03 mc/mq
H max:	7,00 m
DC min:	5,00 m;
DS min:	10,00 m o secondo limite di rispetto stradale se superiore

6.2 Interventi di cui al punto 2 e 4 del precedente paragrafo 4.

SC max:	20% del lotto di pertinenza, purchè si abbia una superficie aziendale di min. 5 Ha ricadente nel territorio comunale
H max:	7,00 m
DC min:	5,00 m
DS min:	20,00 m
DE min di allevamento da edifici residenziali:	
	- di proprietà: min 20,00 m
	- di altra proprietà: secondo tabella ASS allegata

Caratteristiche dell'edificazione

Tutti gli interventi dovranno richiamarsi alle caratteristiche formali e di finitura della tradizione storica locale.

Altre prescrizioni (Norma introdotta con Variante n.20)

La realizzazione di allevamenti dovrà obbligatoriamente prevedere anche i contenuti di mitigazione dell'impatto paesaggistico e ambientale, da conseguire in ogni caso mediante barriere arboree ed arbustive almeno perimetrali ai lotti interessati, con particolare riguardo verso le viabilità pubbliche e le aree insediative esistenti o di progetto, in relazione pure ai venti dominanti, realizzate con specie autoctone della larghezza minima non inferiore a 4.00 m, con densità di un albero/6 mq e di un arbusto/2 mq, utilizzando le specie indicate all'Art.28.

Gli interventi stessi dovranno altresì garantire, con adeguati impianti tecnologici, la tutela delle condizioni igienico - sanitarie e il superamento delle carenze eventualmente presenti.

6.3 Interventi di cui al punto 5 del precedente paragrafo 4.

SC max:	ampliamento del 30% della S.C. originaria, fino a max 500 mq
H max:	non superiore a esistente
DC min:	30,00 m o non minore di quella esistente se inferiore
DE min di allevamento da edifici residenziali di altra proprietà:	secondo tabella allegata
DS min:	- 30,00 m

6.4 Interventi di cui al punto 6 del precedente paragrafo 4.

Gli interventi selvicolturali dovranno:

- privilegiare la presenza di specie autoctone di pregio (farnia, acero, frassino, olmo, ciliegio);
- essere condotti secondo criteri tesi alla manutenzione, al miglioramento ed alla conservazione degli aspetti paesaggistici e naturalistici;
- avvenire nei limiti consentiti dalle prescrizioni della polizia forestale con l'obbligo del mantenimento degli eventuali soggetti di rilevanti dimensioni (soggetti monumentali, matricine);
- utilizzare, nei reimpianti, solo specie autoctone o naturalizzate con divieto della robinia (Robinia pseudoacacia) e dell'ailanto (Ailantus sp.p.).

6.5 Interventi di cui al punto 7 del precedente paragrafo 4.**a) Viabilità**

E' consentita la manutenzione, il miglioramento e la nuova viabilità agricola da utilizzarsi anche per la fruizione turistica e ricreativa.

La finitura del piano di calpestio dovrà essere realizzato con materiali naturali.

ART. 18.3 - ZONA OMOGENEA V/E

(Verde agricolo di protezione)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

La zona comprende le aree poste in diretta connessione con le aree insediative storiche o di valenza paesaggistico - ambientale, generalmente utilizzate ad orto, coltivo, a spazi verdi scoperti.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

Il Piano si propone di conservare la sostanziale inedificabilità di tali aree, consentendo esclusivamente modesti interventi edilizi finalizzati all'attività agricola legata all'economia di consumo familiare ed a supporto della residenza e funzioni compatibili.

3. DESTINAZIONE D'USO ED INTERVENTI AMMESSI

L'utilizzo della zona deve tendere a mantenere la pratica agricola nel rispetto della morfologia esistente dei suoli e delle valenze paesaggistico ambientali.

La zona è destinata alle seguenti attività:

- agricola e funzioni connesse, quali:
 1. coltivazione dei fondi
 2. realizzazione di modesti volumi a servizio dell'attività agricola quali ricovero attrezzi e mezzi, serre non ancorate stabilmente al suolo
- servizi

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Tale zona si attua per intervento diretto.

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

∇ SC max.:	60 mq
H max:	4,00 m
DC min:	5,00 m
DS min:	6,00 m o secondo limite di rispetto stradale, se superiore

6. NORME PARTICOLARI

- Criteria di intervento

Gli interventi ammessi devono integrarsi, per caratteristiche tipologiche, tecnologiche e di materiali con quelli dei fabbricati principali esistenti.

Non sono consentiti interventi di riordino, di miglioramento fondiario o di qualsiasi modifica della morfologia del suolo.

7. NORME PARTICOLARI PER GLI ALLEVAMENTI ZOOTECNICI ESISTENTI

Per gli allevamenti esistenti, evidenziati in Zonizzazione con apposito simbolo grafico e numerazione, l'ampliamento previsto dalla norma è finalizzato innanzitutto a conseguire il miglioramento igienico funzionale, limitando l'incremento del carico allevabile presente alla data di adozione del presente P.R.G.C. alla nuova disponibilità edilizia, ma senza e la riduzione della distanza minima dalle residenze non di proprietà.

L'ampliamento previsto può essere utilizzato per realizzare nuove strutture produttive a supporto o integrazione dell'allevamento esistente, anche separate dai corpi di fabbrica aziendali esistenti, con lo scopo di produrre un miglioramento generale della situazione ambientale e/o igienico sanitaria, comunque nel rispetto delle distanze di cui alla ASS allegata.

In qualunque tipo di allevamento, la modifica della specie allevata, anche in assenza di opere edilizie, deve essere subordinata al nulla osta del Sindaco, previo parere dell'A.S.S.

Per gli allevamenti segnalati con i nn. 3 e 4 l'ampliamento ammesso non potrà ridurre la distanza minima esistente tra i fabbricati agricolo produttivi e la Zona A1 di Villa Manin Antonini,

Interventi ammessi e indici urbanistici

Sono consentiti interventi di manutenzione, ristrutturazione e ampliamento nel rispetto dei seguenti indici:

SC max:	ampliamento del 50% della S.C. originaria,
H max:	non superiore a quella esistente
DC min:	5,00 m
DE min:	10,00 m

- DS min:
- da 20,00 m a 30,00 m secondo limite di rispetto riportato in Zonizzazione
 - 6,00 m dove è assente il limite di rispetto

Altre prescrizioni

Gli interventi sugli allevamenti esistenti dovranno obbligatoriamente prevedere anche i contenuti di mitigazione dell'impatto paesaggistico e ambientale, da conseguire in ogni caso mediante barriere arboree ed arbustive almeno perimetrali ai lotti, con particolare riguardo verso le viabilità pubbliche e le aree insediative esistenti o di progetto, in relazione pure ai venti dominanti, realizzate con specie autoctone della larghezza minima di 3,00 m, con densità di un albero/6 mq e di un arbusto/4 mq, utilizzando le specie indicate all'Art. 28

Gli interventi stessi dovranno altresì garantire, con adeguati impianti tecnologici, la tutela delle condizioni igienico - sanitarie e il superamento delle carenze eventualmente presenti.

ART. 19- ZONA OMOGENEA R

(Zona per impianti di radio diffusione)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

Comprende l'area destinata ad ospitare impianti per la radio diffusione.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

Il piano si pone come obiettivo l'integrazione ambientale e paesaggistica dei manufatti relativi agli impianti per la radio diffusione.

3. DESTINAZIONE D'USO

La zona è destinata alla localizzazione di impianti per la diffusione radiofonica, quali: tralicci, box per ricovero attrezzature, etc.

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Tale zone si attua per intervento diretto.

5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

SC max: 6,00 mq

H max: 2,50 m

H traliccio max: 30,00 m

DC min: 1,50 m

6. NORME PARTICOLARI

La realizzazione dei manufatti dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

6.1 La muratura di contenimento del basamento della struttura dovrà essere realizzato con il paramento in pietrame tipico locale a vista

6.2 Il box per ricovero attrezzature sarà realizzato in lamiera verniciata di colore verde.

Inoltre:

6.3 L'area dovrà essere protetta da recinzione in rete metallica e paletti di Hmax:1,80 m posta su zoccolo in c.a. di H max:30 cm fuori terra.

6.4 L'area sarà circondata da siepe dello spessore min di 0,50 m, costituita da essenze arboree/arbustive autoctone.

ART. 20 - ZONA OMOGENEA Q

(Strutture militari)

1. CARATTERISTICHE GENERALI

La zona comprende la parte del territorio comunale destinata a caserme ed altri impianti militari.

2. OBIETTIVI DI PROGETTO

Il Piano riconosce le aree per attrezzature ed infrastrutture connesse con le attività militari confermando la funzione in atto.

3. DESTINAZIONE D'USO

La zona è destinata a:

- attività militari
- funzioni connesse con la precedente destinazione

4. PROCEDURE DI ATTUAZIONE ED INTERVENTI AMMESSI

Valgono le norme vigenti in materia, con i limiti di cui al successivo Art.23.

CAPO SESTO**NORME GENERALI PER LA TUTELA AMBIENTALE****ART. 21 - NORME SPECIFICHE PER GLI AMBITI SOTTOPOSTI ALLA TUTELA ex D. Lgs. n.° 42 del 22.1.2004 (ex L. 431/85, L. 1497/39)**

Le norme del presente articolo hanno coerenza per tutte le zonizzazioni ricadenti all'interno dei perimetri di cui al D. Lgs. n.° 42 del 22.1.2004 (ex L. 1497/39, L. 431/852004) riportati sulla tavola dei Vincoli.

Il Piano fa salve le previsioni delle specifiche zone, sottoponendole tuttavia ad un attento regime normativo, finalizzato alla salvaguardia e valorizzazione paesaggistica.

Gli ambiti soggetti a tutela paesaggistica riguardano, nel caso specifico, le seguenti due componenti naturalistiche presenti sul territorio comunale:

Ai beni paesaggistici, individuati nel Piano Paesaggistico Regionale, si applicano le disposizioni di cui al PPR stesso, fermo restando quanto di seguito indicato e quanto riportato nella Tav. A2 "Vincoli", solo qualora costituisca norma più restrittiva.

- 1) I fiumi e i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico approvato con R.D. n° 1775/33 e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 m ciascuna, come sotto riportati:
 - n. 443 – Rio Lin
 - n. 511 – Rio Tampognacco
 - n. 512 – Torrente Lavia
 - n. 515 – Rio Liolo

- 2) Le aree boscate, come definite indicativamente sulla tavola dei dell'Uso del suolo..
La loro reale consistenza e delimitazione dovranno comunque essere verificate al momento dell'esecuzione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni contenute nella L.R. 22/82 e succ. modifiche e integrazioni.

Nell'ambito delle aree di cui al precedente punto 1) sono prescritti i seguenti interventi:

A) Interventi naturalistici, ambientali, gestionali:

- la conservazione a fini naturalistici e paesaggistici dei corsi d'acqua perenne o temporanea e delle fasce contermini a vegetazione di tipo arboreo arbustivo, per garantire la loro evoluzione secondo le dinamiche naturali a cui sono soggetti;
- la sistemazione a fini idraulici dei tratti d'alveo soggetti a erosione di sponda con tecniche di bioingegneria, adottando materiali naturali.

Sono previsti inoltre:

- il controllo dei requisiti di salubrità e di qualità ambientale delle acque, attraverso l'istituzione di punti di prelievo periodico di campioni d'acqua;
- l'esecuzione di analisi, con indicatori di tipo chimico, fisico e biologico, secondo i parametri previsti dalle disposizioni di legge in materia, finalizzate all'abbattimento dei fenomeni di inquinamento e al controllo delle possibilità d'uso e della funzionalità ecosistemica dei corpi idrici.

E' consentita altresì la realizzazione di manufatti, finalizzati a facilitare la risalita dell'ittiofauna, in materiale che si integri con l'ambiente circostante, con preferenza per quello naturale.

E' ammessa la realizzazione di interventi e opere di difesa ai fini della sicurezza idraulica e l'esecuzione dei conseguenti interventi di ripristino ambientale.

E' fatto invece divieto:

- di riduzione del flusso idrico dei corsi d'acqua; eventuali derivazioni e prelievi idrici sono consentiti, secondo le forme e quantità stabilite dagli organi competenti, solo nel caso in cui tali interventi non alterino la funzionalità ecosistemica ed i caratteri paesaggistici dei corsi d'acqua, valutati lungo tratti significativi dell'asta di deflusso.
- di scarico di acque. E' consentito lo scarico di acque meteoriche e di acque provenienti da impianti di depurazione e da condotte di troppo pieno, previa autorizzazione degli organi competenti in materia;
- di trasformazione morfologica dei siti. E' consentita la manutenzione dell'alveo attivo secondo forme e modalità stabilite dagli organi competenti, esclusivamente per motivi di sicurezza idraulica, nel rispetto dei caratteri naturalistici e paesaggistici peculiari dell'alveo.

B) Interventi edificatori

Gli interventi di carattere edilizio devono sottostare alle seguenti prescrizioni:

a) sugli edifici esistenti

In caso di ristrutturazione e ampliamento si dovrà tendere ad una integrazione tipo-morfologica dei nuovi volumi o delle parti recuperate con quelle preesistenti, per ottenere una omogeneizzazione prospettica, anche nei materiali di finitura.

I nuovi volumi dovranno evitare di ridurre eccessivamente la distanza dai corsi d'acqua e dovranno essere integrati da forme di mimetizzazione arboree e arbustive, atte a ricomporre il paesaggio tradizionale locale, ricorrendo altresì alle soluzioni edilizie formali più idonee alle esigenze riscontrate.

b) nelle aree libere edificabili

Per edifici residenziali, di servizio e per quelli rurali l'integrazione nel contesto dovrà porre particolare attenzione alle soluzioni tipologiche, adottando come riferimento le caratteristiche architettoniche dell'edilizia tradizionale locale, basate sulla semplicità e linearità delle forme e ricorrendo a criteri compositivi edilizi e insediativi che valutino con priorità l'esigenza di minimizzazione dell'impatto anche attraverso forme di graduazione delle altezze in relazione alla distanza, ed anzi tendano alla valorizzazione ed esaltazione degli aspetti paesaggistici con soluzioni adeguate alle condizioni morfologiche e vegetazionali del sito.

CAPO SETTIMO**VARIE****ART. 22 - INFRASTRUTTURE**

Il territorio comunale è interessato dalle seguenti infrastrutture viarie e tecnologiche:

a) Viabilità meccanica:

Il P.R.G.C. individua la rete stradale (suddivisa in strade provinciali e comunali) esistente o di progetto, articolata dal punto di vista funzionale in:

1. Viabilità locale di interesse comprensoriale (S.P. n. 51 “dei Colli” e S.P. n.59 “di Brazzacco”)
2. Viabilità locale interfrazionale (tutte le altre strade)

Le zone destinate alla viabilità sono utilizzate per la conservazione e/o protezione dei tracciati esistenti e per la creazione del nuovo sistema viario.

Le relative opere d'arte dovranno essere realizzate con materiali e tipologie adeguate alle caratteristiche delle zone attraversate.

In fase esecutiva la larghezza delle strade e l'ingombro degli innesti, riportati in cartografia, possono essere modificati a spese delle zone contermini interessando una fascia profonda non più di 5,00 m su entrambi i lati e non più di 10,00 m in corrispondenza degli innesti.

Per l'albero notevole presenti nell'aiuola spartitraffico di Piazza del tiglio, la tutela, la gestione, il controllo e la vigilanza sono regolamentate ai sensi dell'Art.82 della L.R.9/2007.

b) viabilità pedonale, ciclabile e ippovie

Per l'individuazione dei tracciati da destinare alla viabilità pedonale, ciclabile ed alle ippovie dovrà essere redatto un piano generale comunale che, oltre a recepire le previsioni sovracomunali, tenga conto anche di viabilità minori esistenti da recuperare ai fini della valorizzazione paesaggistica dei siti collegati, per la connessione delle attrezzature di rilevanza comunale, per il raggiungimento dei siti ritenuti importanti per le valenze paesaggistiche - ambientali e turistiche presenti.

Per le caratteristiche progettuali e funzionali della viabilità ciclopedonale dovranno essere tenute in considerazione le seguenti indicazioni:

- i tracciati dovranno armonizzarsi, per tipologia e materiali, alle situazioni ambientali e paesaggistiche attraversate;
- le dimensioni dovranno rispettare i minimi di legge;
- in ambito urbano i percorsi dovranno avere la massima continuità fisica ed essere possibilmente separati dal piano stradale;
- in ambito extraurbano i percorsi dovranno essere totalmente separati dalla viabilità carrabile;
- dovranno essere fissate le caratteristiche della segnaletica.

c) Reti tecnologiche energetiche

Il piano riconosce e conferma i tracciati relativi agli elettrodotti ENEL e delle aree ad essi complementari.

ART. 23 - LIMITI DI RISPETTO

Detti limiti riguardano gli ambiti da prevedersi intorno alla viabilità, ai cimiteri, ai rii e ai depuratori.

A) Viabilità stradale

Limite inedificabile in zona agricola e forestale:

1. Viabilità locale di interesse comprensoriale (S.P. n. 51 “dei Colli” e S.P. n.59 “di Brazzacco”): 30 m
2. Viabilità locale (tutte le altre) : 20 m

In tali ambiti potranno rilasciarsi unicamente autorizzazioni per stazioni di servizio per la distribuzione di carburante e servizi connessi, attrezzature e reti tecnologiche, attrezzature di servizio stradale e per il trasporto pubblico.

Le aree comprese in tali limiti concorrono al computo della superficie fondiaria (SF) per il calcolo dell'indice di fabbricabilità (If) e del rapporto di copertura (RC) a favore della zonizzazione contigua.

B) Cimiteri

Il limite inedificabile intorno ai cimiteri, a partire dal muro di cinta, è di 200 m, fatte salve distanze inferiori indicate sulla cartografia della zonizzazione e regolarmente autorizzate con decreto degli enti competenti. All'interno di detto limite è consentita la realizzazione di strutture non stabilmente legate al suolo, destinate alla vendita di articoli funerari e di fiori.

C) Rii e altri corsi d'acqua

È prevista la tutela degli ambiti a contatto dei rii naturali e dei canali artificiali, attraverso la formazione di una fascia di rispetto inedificabile della seguente larghezza, computata a partire dal ciglio delle sponde del letto di magra o dal piede verso campagna dell'argine:

- zone "E" : 50 m;
- altre zone : 20 m, per le acque classificate "pubbliche";
- 10 m per gli altri rii;

fatte salve le condizioni di inedificabilità per le zone potenzialmente esondabili.

Entro tale fascia sono consentite operazioni di manutenzione, di consolidamento e rinverdimento delle sponde e la costruzione di manufatti a servizio del corso d'acqua. Entro la profondità di 5,00 m nel caso delle "acque pubbliche" e di 3,00 m per gli altri rii, è vietata l'utilizzazione agricola dei terreni, ad eccezione dello sfalcio dei prati.

Per quanto non previsto, valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia di tutela e gestione delle acque pubbliche.

D) Depuratori

Il limite di inedificabilità intorno ai depuratori comunali o consortili, è di m 100 a partire dalla loro area di pertinenza.

E) Elettrodotti

Oltre ai citati limiti di rispetto, sono costituite anche servitù inedificabili lungo le seguenti infrastrutture:

- Elettrodotto 132 kW: nel rispetto di quanto previsto dal D.P.C.M. 08 luglio 2003

F) Servitù impianto aeronautica militare

I vincoli determinati dalla servitù in argomento sono riportati in allegato alle presenti norme.

ART. 24 - RETI ED IMPIANTI TECNOLOGICI

La posa di cavi, condotte, manufatti, ecc. necessari per l'installazione di impianti tecnologici di pubblica utilità (telefono, gas, energia elettrica, fognatura, acqua ecc.) e la costruzione di cabine ENEL, telefoniche, ecc., dovranno essere preferibilmente interrati lungo la viabilità, evitando le aree cacuminali e le zone di maggior valenza paesaggistica.

Eventuali serbatoi piezometrici dovranno essere interrati; il profilo originale dei pendii, laddove alterato, dovrà essere ricostruito secondo l'andamento naturale

Inoltre esse sono ammesse nelle diverse zone omogenee con i seguenti limiti e prescrizioni:

1. Zone A, B1

- linee interrate
- cabine interrate o all'interno dei manufatti realizzati, secondo caratteristiche tipologiche, tecnologiche e parametri urbanistici ed edilizi della zona in cui ricade.

2. Zone B2, B3, C, O, D2, D3, D/H

- linee interrate;
- cabine interrate;
- cabine emergenti nel rispetto dei seguenti parametri:
 - DE min: - 6.00 m da parete cieca
 - 10.00 m da parete finestrata
 - DC min: - secondo Codice Civile

3. Zone E:

- linee elettriche interrate;
- cabine interrate.

Il tutto nella salvaguardia della morfologia, della vegetazione, del paesaggio e delle infrastrutture esistenti.

4. Zona S:

Secondo le prescrizioni delle zone contigue prevalenti.

Nella relativa concessione saranno prescritte le opportune modalità esecutive che assicurino la massima integrazione delle suddette opere alle diverse destinazioni di zona.

L'ammissibilità delle precedenti reti tecnologiche non riguarda uffici o abitazioni, anche se a servizio dei succitati impianti e le opere necessarie alla produzione, deposito e accumulazione, per le quali si renderà eventualmente indispensabile una variante.

ART. 25- DISPOSIZIONI PER LA REGOLAMENTAZIONE DEGLI ACCESSI

Vengono previste le seguenti disposizioni per l'ubicazione e la regolamentazione degli accessi:

1. VIABILITA' LOCALE DI INTERESSE COMPENSATORIALE (S.P.n. 51 "dei Colli" e S.P. n.59 "di Brazzacco")

Nelle zone agricole e nelle aree soggette a pianificazione attuativa riportate sulle tavole di zonizzazione (con esclusione delle Zone A e relative sub-articolazioni) tutti gli accessi devono essere provvisti di canalizzazione.

In caso di accessi esistenti ravvicinati in zona agricola, il sistema viario secondario di raccolta dovrà utilizzare il più possibile la rete di capezzagne esistenti.

2. ALTRI ELEMENTI NORMATIVI

Le suddette prescrizioni si sommano a quelle derivanti dal Reg. 495/1992 "Codice della Strada".

ART. 26 - DEROGHE PER EDIFICI IN ZONA IMPROPRIA**1. CARATTERISTICHE GENERALI E OBIETTIVI DI PROGETTO**

La zonizzazione del P.R.G.C. comprende edifici che, per le mutate strategie pianificatorie e per le diverse possibilità normative, risultano in contrasto con le norme della zona di appartenenza.

2. PROCEDURE DI ATTUAZIONE

Intervento diretto.

3. INTERVENTI AMMESSI E INDICI URBANISTICI ED EDILIZI

Laddove già non diversamente normati nelle specifiche zone (vedi Edifici ricadenti in Zona E4.2a all'interno del vincolo indiretto ex D.Lgs.42/2004), sugli edifici esistenti sono ammessi interventi di manutenzione, ristrutturazione edilizia senza demolizione con ricostruzione e di ampliamento nei seguenti limiti e nel rispetto dei parametri di altezza, distacchi da strade previsti dalle zone omogenee in cui ricadono.

3.1. Per edifici ad uso residenziale è consentito un incremento "una tantum" della superficie coperta non superiore al 30% di quella esistente fino a max 50 mq per realizzare tettoie e accessori alla residenza e un incremento non superiore al 30% della volumetria residenziale esistente fino a max 250 mc per realizzare volumi integrativi. nel rispetto dei rimanenti indici della zona di appartenenza.

3.2 Per edifici ad uso non residenziale è ammesso un ampliamento non superiore al 20% della superficie coperta esistente precisando che non è consentito incrementare la superficie destinata a stalla e quella produttiva di attività industriali ed artigianali.

Sono consentiti tutti gli interventi atti ad adeguare gli impianti alle norme, ad abbattere la propagazione degli odori ed a migliorare l'impatto ambientale, alla necessità di razionalizzare processi produttivi.

In generale dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- edificazione in aderenza al fabbricato principale, nel rispetto del distacco dai confini e da altri edifici non minore dell'esistente;
- altezza non superiore a quella dell'edificio esistente;
- mantenimento delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche dell'edificio esistente;
- mantenimento delle caratteristiche ambientali circostanti.

Il progetto dovrà contenere un'esauriva documentazione fotografica dell'esterno dell'edificio oggetto dell'intervento e dell'intorno, oltre agli elaborati grafici prescritti, per consentire una valutazione oggettiva adeguata.

4. NORME PARTICOLARI

L'ampliamento "una tantum" per edifici ad uso non residenziale è concesso a condizione che:

1. l'ampliamento sia motivato dalla necessità di razionalizzare processi produttivi;
2. che siano rispettate le norme in materia di difesa ambientale;
3. non esistano, soprattutto entro zone residenziali, particolari esigenze di salvaguardia della viabilità e dell'ambiente che rendano incompatibile l'ampliamento e, in generale, il potenziamento dell'attività impropria.
4. le recinzioni possono essere realizzate secondo le indicazioni di cui all'Art.29, punto1.1, indipendentemente dal ricadere in zona agricola.

ART. 27 - ABACO DEGLI ELEMENTI TIPOLOGICI ARCHITETTONICI, DEI CRITERI COSTRUTTIVI E DEI MATERIALI

a) Caratteristiche generali

L'abaco rileva e definisce le caratteristiche strutturali, formali, organizzative e quelle di facciata e finitura presenti nella casa tradizionale della zona in esame, che devono essere rispettate nei progetti di recupero e in parte in quelli di nuova edificazione.

Pertanto le esemplificazioni riportate in allegato hanno un valore esplicativo ai fini di una corretta interpretazione applicativa in sede di progetto.

Sono soggetti alle prescrizioni contenute nell'Abaco gli edifici residenziali e rurali secondo le prescrizioni della Zona in cui ricadono.

A) Elementi tipologici e morfologici

La presente sezione ha funzione di indirizzo e di riferimento negli interventi edilizi.

• Tipologie di base

Di tutte le tipologie di base riscontrate, l'unica utilizzabile quanto modello diffuso, è quella della casa rurale.

Tipologia della casa rurale

E' questa la forma tipologica più diffusa sull'intera superficie territoriale del comune, sia nelle forme urbane aggregate, a corte e in linea, sia nella forma isolata.

Essa si presenta di norma come un edificio in linea, ad "elle" ed a corte aperta o chiusa.

Il primo tipo è caratterizzato dalla successione di alcune cellule elementari, solitamente non collegate tra loro da porte, di dimensioni oscillanti tra i quattro e i sei metri di lato, sovrapposte su due piani, più raramente tre, accessibili direttamente dalla corte.

Il sottotetto, raggiungibile con modeste scale esterne, talvolta interne, è utilizzato come granaio, raramente come fienile; questo ultimo è in genere collocato in un edificio giustapposto al cui piano terra trovano posto le stalle od altri locali ad uso agricolo.

E' di regola presente un locale, direttamente comunicante con la cucina propriamente detta, con il focolare.

Nella sua forma isolata la casa rurale presenta spesso una recinzione in pietra che circonda l'orto e la corte, resti probabilmente delle difese costruite per proteggere la proprietà sia dagli animali selvatici che dall'uomo.

I materiali usati sono quelli della tradizione locale: muratura in pietrame, più spesso ciottoli, talora intonacata; orizzontamenti e coperture in legno; manti di copertura in tegole curve (coppi), infissi i con ante di oscuramento in legno. Molto frequente è l'utilizzo, al piano terra, di inferriate di semplice, ma talora elegante fattura.

I ballatoi sono muniti di parapetti in legno.

Sono meno frequenti cornici e stipiti in pietra e quando presenti, la loro fattura è molto semplice e di modesta lavorazione. A riquadrare i fori delle porte e delle finestre sono spesso realizzate semplici cornici di intonaco a rilievo, talora semplicemente graffite.

• Elementi costitutivi delle facciate

Le aperture delle finestre hanno di regola dimensioni ridotte, raramente la larghezza supera il metro, e forma prevalentemente a taglio verticale, anche se non mancano finestre quadrate, di piccole dimensioni, specialmente al piano terra e al sottotetto, più frequenti sui prospetti rivolti alla strada o a nord. In questi casi le aperture si riducono talvolta a semplici feritoie.

Se la finestra è rettangolare il rapporto tra i lati è variabile, anche se più frequentemente è possibile riscontrare il rapporto 4/5.

Nei sottotetti, sia in edifici isolati che in quelli inglobati dai centri abitati, sono presenti con una certa frequenza finestrelle bilobate oppure ovali a sviluppo orizzontale.

Le finestre possono essere contornate in pietra piacentina, di sezione 15 x 15 cm circa, generalmente lavorata alla cordellina e martellate; meno frequente la lavorazione a bugna o a semplici disegni, riscontrate soprattutto nei portoni carrai delle recinzioni o dei portici e negli ingressi degli edifici più importanti.

In alternativa alla pietra, specialmente per i piani superiori, le cornici sono realizzate con intonaco a rilievo o semplicemente graffite.

Le porte sono di larghezza limitata, superando raramente il metro, salvo che nelle stalle o nei locali ad uso agricolo in genere. Di larghezza lievemente superiore sono le aperture ad uso pedonale dei muri di recinzione o gli ingressi degli edifici a tipologia più evoluta.

Porte e portoncini di ingresso presentano con frequenza archi a tutto sesto, talvolta in pietra piacentina, più raramente in mattoni lasciati a vista.

I portoni carrai sono di dimensioni adeguate alla funzione svolta, generalmente sviluppati in larghezza piuttosto che in altezza. Sono possibili soluzioni con architrave o ad arco. Nel primo caso sono utilizzate travi di legno squadrato, più spesso grandi cornici in pietra squadrata, in genere bugnati, di dimensioni alternate, con chiave centrale. Molto meno frequente la soluzione con architrave in pietra unica o a due elementi con chiave centrale.

Nella soluzione ad arco è quasi sempre preferita la forma ad arco ribassato policentrico, in pietra o mattoni intonacati, talvolta realizzato con elementi di pietra accuratamente lavorati; è presente anche la soluzione con due o quattro elementi e chiave di volta.

Un cenno particolare spetta ai portoni di ingresso, sia pedonali che carrai, dei muri di cinta, quasi sempre eseguiti con grande originalità e varietà di forme, spesso appaiati e coperti da un tettuccio con struttura in legno a manto superiore in coppi. In alcuni dei casi studiati il tettuccio originale è stato eliminato e sostituito da una soletta in cemento armato.

I serramenti esterni sono esclusivamente in legno, ad anta singola ma più spesso doppia, salvo che per le aperture maggiori, come portoncini o portoni di locali produttivi o di edifici “evoluiti”, in cui sono sempre a doppia anta.

Le finestrelle più piccole del sottotetto o dei locali produttivi del piano terra (feritoie) possono essere sprovvisti di infissi.

Negli edifici urbani o nei modelli “colti” sono occasionalmente presenti ante di oscuro “alla persiana” o a libro; in tutti gli altri edifici, se non alterati da interventi recenti, sono generalmente a due ante.

I portoni di chiusura dei passi carrai o dei portici sono sempre a due o più ante, talvolta con inserita una porta di dimensioni minori, pedonale. Al piano terra sono presenti grate metalliche di forma semplice, a magli quadrata o rettangolare, talora romboidale. In alcuni degli edifici sono presenti modelli più elaborati, sporgenti dalle murature con andamento curvilineo, con decorazioni floreali o geometriche.

In ferro battuto sono anche le cancellate ed i parapetti dei (rari) poggioli.

I ballatoi riscontrati non sono molto numerosi, spesso sostituiti con solette in cemento armato o profondamente alterati, sostituiti da collegamenti verticali interni. Nei casi esaminati sono dotati di semplici parapetti in legno, di fattura elementare anche se accurata. Qualche esempio conserva le rastrelliere essiccatoio, che si spingono fino alla struttura del tetto.

Le travi dello sporto del tetto sono in genere lavorate con cura, con disegni geometrici.

I sottomanti delle coperture sono costituiti da tavelle di laterizio.

I manti sono sempre di tegole curve (coppi).

Le recinzioni rappresentano un aspetto rilevante sotto il profilo storico-culturale dell’insediamento rurale della zona.

Possono dividersi, in buona sostanza, in due tipi fondamentali: recinzioni della corte e recinzione del broilo o della braida.

Nel primo caso si tratta di muri che possono raggiungere altezze modeste, di forma regolare, interrotti da passi pedonali e carrai, con sommità rastremata e protetta da tegole curve (coppi).

I materiali sono quelli tradizionali: ciottoli spaccati e regolarizzati, pietra grossolanamente squadrata, talora listata con mattoni o con piani orizzontali regolarizzati con scaglie o liste di pietra: Più raramente queste murature sono in mattoni. Le facciate sono generalmente lasciate in vista, più raramente intonacate, salvo che nei centri abitati dove prevale l’intonaco di finitura superficiale.

Nel caso degli orti, del broilo, della braida, specialmente negli edifici isolati ma anche nei centri urbani, le mura sono di maggiore importanza sia come spessore che come altezza, forse testimonianza di antiche difese. Questi sono infatti molto spesso merlati, con la protezione della sommità, rastremata o piana, realizzata con cornici di pietra sagomata o con tegole curve. I muri di cinta sono quasi sempre realizzati come supporto per le vigne.

B) Caratteristiche costruttive e dei materiali

La presente sezione ha efficacia normativa prescrittiva.

Gli interventi, oltre alle indicazioni riportate nei paragrafi precedenti, dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

a) coperture

Le coperture sono di tipo a falde prevalentemente a capanna. E’ ammessa la copertura a falde unica per i locali accessori, isolati, solo se situati a confine. In nessun caso sono ammesse coperture piane.

La pendenza della copertura, rispetto al piano orizzontale, non deve essere inferiore al 30% e superiore al 40%.

E’ fatto obbligo di dotare le coperture di sporti di gronda (linde) non superiori a 1,50 metri, realizzati con struttura lignea a vista e sottotegola in cotto lasciati a vista.

Cornici e fregi esistenti dovranno essere mantenuti o ripristinati

Le grondaie dovranno essere a sezione semicircolare.

I camini dovranno riprendere materiali, forma e dimensioni proprie della tradizione locale.

Per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su edifici di pertinenza della residenza e/o non residenziali esistenti non visibili dalla strada e solo nei casi in cui sia riscontrata l'impossibilità strutturale e funzionale all'uso del coppo, è ammessa la sostituzione del manto esistente con lamiera simil-coppo.

b) manti di copertura

Le falde del tetto dovranno essere coperte esclusivamente con coppi tradizionali in cotto, recuperando dove possibile il manto originale.

Per le strutture produttive aziendali è ammesso, in alternativa, l'utilizzo della lamiera tipo "similcoppo" nei colori adeguati alle singole situazioni ambientali.

c) finiture esterne

Per gli interventi di restauro è fatto obbligo di mantenere tutti gli elementi architettonici decorativi presenti (intonaci lisciati eseguiti senza fasce guida lesene, davanzali, mensole, cornici, etc.); nel caso di sostituzioni o integrazioni dovranno essere impiegati gli stessi materiali e le stesse modalità di lavorazione.

Per le altre categorie di intervento sono ammesse anche le seguenti finiture:

- intonaco lisciato e tinteggiato bianco o nei colori delle terre naturali;
- pietrame naturale lasciato a vista.

d) parapetti di balconi e ballatoi

Essi saranno esclusivamente in legno, salvo nei piccoli poggiali di facciata dove potranno essere in ferro lavorato secondo la tradizione locale, ovvero in muratura dove già esistenti o dove bene si accordino con la tipologia del fabbricato su cui si interviene, e comunque nel rispetto delle finiture del fabbricato principale.

e) serramenti esterni

Sono ammessi serramenti in legno naturale e verniciato, in alluminio e PVC color legno nei colori del legno, verde e bianco.

f) oscuri

Sono ammessi serramenti in legno naturale e verniciato, in alluminio e PVC color legno nei colori del legno, verde e bianco.

Esclusivamente nei piani terra ad uso commerciale - produttivo è consentito l'impiego di serrande di metallo in tono con i colori dei serramenti.

E' vietato l'utilizzo di tapparelle.

g) recinzioni

Si fa obbligo di conservare tutte le recinzioni in pietra esistenti, a vista o intonacate conformemente al loro stato attuale.

Sono ammesse nuove recinzioni esclusivamente in pietrame naturale o sasso a spacco, a vista naturale o in muratura intonacata.

h) elementi architettonici caratteristici

Si fa obbligo di conservare ed eventualmente estendere alla compagine muraria i seguenti elementi architettonici ritrovabili:

- cornici di porte e/o finestre in pietra naturale;
- cornici di porte e/o finestre in intonaco, anche tinteggiato;
- vani di passi carrai ad arco;
- portali in pietra naturale e in laterizio.

ART. 28 - ESSENZE ARBOREE ED ARBUSTIVE

Formazioni arboreo - arbustive in ambiti agricoli collinari e di pianura (latifoglie meso - termofile)

Le specie sono tipiche delle formazioni a bosco con diversa esposizione e gradiente termico delle zone collinari, in parte sostituite da robinieti invasivi che si sono affrancati a seguito del primo disboscamento dei siti per la realizzazione di prati e del successivo loro abbandono.

Alberi

Acero oppio	(<i>Acer campestre</i>);	(Vòul)
Acero montano	(<i>Acer pseudoplatanus</i>);	(Ajar)
Carpino bianco	(<i>Carpinus betulus</i>);	(Càmar)
Carpino nero	(<i>Ostrya carpinifolia</i>);	(Chàrpin)
Farnia	(<i>Quercus robur</i>);	(Rori-Ròul)
Roverella	(<i>Quercus pubescens</i>)	(Ròul)
Olmo campestre	(<i>Ulmus minor</i>);	(Ol -Olm)
Orniello	(<i>Fraxinus ornus</i>);	(Vuàr)
Tiglio selvatico	(<i>Tilia cordata</i>);	(Tèi)
Ciliegio selvatico	(<i>Prunus avium</i>).	(Caresar)

Arbusti

Sanguinella	(<i>Cornus sanguinea</i>)	(Corgnaline-Fòrcule)
Nocciolo comune	(<i>Corylus avellana</i>);	(Noglar)
Biancospino	(<i>Crataegus monogyna</i>);	(Spin blanc)
Prugnolo	(<i>Prunus spinosa</i>);	(Brundulut Sespar salvadi)
Spino cervino	(<i>Rhamnus catharticus</i>)	(Spincervin-Spin neri)
Ligustro comune	(<i>Ligustrum vulgare</i>)	(Varuscli Bàchare)

Formazioni arboreo - arbustive in ambienti ricchi di acque o di ambito ripariale (latifoglie igrofite)

Sono le specie tipiche delle zone umide sia a margine dei corsi d'acqua in piano, che in un compluvi di raccolta per le parti declive.

Alberi ed arbusti

Salice bianco	(<i>Salix alba</i>);	(Venchiar blanc)
Salice rosso	(<i>Salix purpurea</i>);	(Venchiar ros)
Pioppo nero	(<i>Populus nigra</i>);	(Pòul)
Pioppo bianco	(<i>Populus alba</i>);	(Pòul blanc)
Ontano nero	(<i>Alnus glutinosa</i>);	(Olnar neri)
Frangola	(<i>Fragula alnus</i>).	(Olnar salvàdi)

Formazioni vegetali in ambiti antropizzati (alberature stradali, di confine, parcheggi, zone produttive)

Comprendono le alberature stradali, la riproposizione di filari alberati complementari alla viabilità interna con finalità estetico-paesaggistiche, le pertinenze scoperte di centri produttivi ed industriali.

Alberi

Acero montano	(<i>Acer pseudoplatanus</i>)	(Ajar)
Acero riccio	(<i>Acer platanoides</i>)	(Ajarèsse)
Bagolaro	(<i>Celtis australis</i>)	(Crupignar)
Ciliegio selvatico	(<i>Prunus avium</i>)	(Caresar)
Carpino bianco	(<i>Carpinus betulus</i>)	(Càmar)
Tiglio nostrano	(<i>Tilia platyphyllos</i>)	(Tèi)
Tiglio selvatico	(<i>Tilia parvifolia</i>);	(Tèi)
Pruno	(<i>Prunus cerasifera Pissardi</i>)	
Pioppo nero	(<i>Populus nigra</i>);	(Pòul)
Pioppo cipressino	(<i>Populus pyramidalis</i>)	(Polesse)

<u>Arbusti</u> (siepi)		
Carpino bianco	(<i>Carpinus betulus</i>);	(Càmar)
Biancospino	(<i>Crataegus monogyna</i>);	(Spin blanc)
Ligustro	(<i>Ligustrum spp</i>)	(Bàcjare)
Viburno	(<i>Viburnum tinus</i>)	(Paùgne)
Lauro ceraso	(<i>Prunus laurocerasus</i>)	(Oraresse)

In ambito residenziale il quadro complessivo delle specie si estende per le siepi di confine anche a quelle con valore estetico e di cornice alle strutture edilizie.

Arbusti

Rosa rugosa
Cotoneaster salicifolia
Spiraea prunifolia
Spiraea bumalda
Cytissus laburnum
Mahonia aquifolium
Potentilla fruticosa
Philadelphus virginialis
Nandina domestica
Buddleia globosa
Abelia floribunda
Berberis thunbergii

ART. 29 - RECINZIONI E ACCESSI CARRAI

1. Recinzioni

1.1 Zone diverse da quelle agricole

Nella realizzazione di nuove recinzioni lungo la viabilità pubblica esistente o di previsione, è fatto obbligo di arretrare le stesse dal ciglio stradale, inteso questo come il limite della carreggiata stradale e dell'eventuale cunetta, in funzione delle esigenze locali e secondo le indicazioni dell'Ufficio tecnico.

Sono consentite recinzioni in muratura piena realizzate in pietrame e/o ciottoli a vista, in mattoni a vista, in muratura intonacata, in paletti e rete o con siepi, con inferriata e di tipo misto con l'utilizzo dei materiali indicati, in rapporto alle caratteristiche tipologiche e costruttive del fabbricato o dell'ambiente in cui si inseriscono.

Sono vietate le recinzioni in cemento armato a vista.

Dovranno essere conservate, consolidate, e completate dove necessario, le recinzioni esistenti con caratteristiche tipologiche e costruttive storiche, comprensive di porte e portoni anche in deroga alle altre limitazioni.

Le recinzioni di nuova costruzione, di norma, non potranno superare l'altezza di 1,80 m.

Per quelle realizzate in muratura piena l'altezza potrà essere portata a complessivi 2,50 m se la parte eccedente 1,50 m presenta una percentuale di vuoti, anche protetti da cancellata, non inferiore al 50% per mq.

E' ammessa deroga a tale percentuale nei casi in cui si propongano recinzioni con caratteristiche tipologiche storiche.

1.2 Zone agricole

Nelle zone agricole sono ammesse recinzioni di nuovo impianto a struttura elettrificata atte al controllo stanziale degli animali solo se affiancata da staccionata in legno o siepe.

La staccionata in legno potrà avere un'altezza massima di 1,50, mentre la siepe di 2,50 m.

A tutela delle aree di stretta pertinenza delle strutture edilizie dell'azienda sono consentite recinzioni realizzate nel modo seguente:

- fronte strada o verso spazi pubblici: come punto 1)
- verso campagna: pali e rete metallica di Hmax: 1,50 m, eventualmente mascherate da siepe di Hmax:2,50 m.

2. Passi carrai

La realizzazione dei passi carrai dovrà rispettare le norme del codice della Strada, sia per ubicazione che per caratteristiche funzionali.

L'accesso carraio dovrà essere posto almeno a 4,50 m rispetto all'allineamento delle recinzioni.

Nei casi di realizzazione di rampe di accesso carraio alle autorimesse dovrà comunque essere assicurato uno spazio orizzontale per lo stazionamento delle automobili di almeno 6,00 m tra il ciglio della strada come sopra definito e la rampa.

ART. 30- ANDAMENTO ALTIMETRICO DEL TERRENO

E' fatto obbligo, nelle realizzazioni edificatorie, di rispettare l'andamento altimetrico naturale del terreno.

Non sono consentite modificazioni del terreno quali la formazione di rilevati artificiali o lo spianamento di rilevati naturali, ma esclusivamente opere di livellamento connesse alla sola realizzazione delle fondazioni dei fabbricati e delle sedi della viabilità di accesso.

Nella progettazione e nella realizzazione degli edifici si dovrà porre particolare attenzione all'inserimento e all'adattamento del fabbricato nella conformazione morfologica dei siti interessati.

Le superfici interne ai lotti che non siano direttamente interessate dall'edificazione, dovranno di norma conservare l'andamento altimetrico naturale del terreno, fatto salvo la presentazione di un idoneo progetto di sistemazione da valutarsi dall'Amministrazione comunale.

ART. 31- TUTELA DELLE TESTIMONIANZE MATERIALI MINORI DELLA SOCIETA' RURALE E DEL PAESAGGIO AGRARIO

In tutto il territorio comunale sono considerate testimonianze materiali minori della società rurale: le ancone, i fontanili, le fontane, i crocefissi lungo le strade, i tabernacoli, le capelle votive, etc.

Qualsiasi progetto di intervento pubblico e privato in grado di coinvolgere direttamente o meno tali testimonianze, è tenuto ad evidenziarle e ad indicare le modalità di conservazione e di ripristino delle stesse.

La viabilità campestre a fondo bianco costituisce segno distintivo e caratteristica qualitativa del paesaggio agrario del territorio comunale.

Il fondo bianco e le caratteristiche planimetriche della viabilità campestre vanno conservati.

Qualsiasi intervento pubblico e privato in grado di compromettere o modificare anche temporaneamente il fondo in materiale arido, deve tenere conto delle modalità di ripristino e di conservazione dello stesso.

ART. 32 - PRESCRIZIONI IDROGEOLOGICHE

Tutti gli interventi sul territorio comunale, qualunque siano le prescrizioni del piano, devono fare riferimento alle norme e prescrizioni di carattere idrogeologico ed alla Zonizzazione geologica redatti dal dott. Ziraldo in merito alla presente Variante n.23, cui si rimanda in maniera dinamica, ma di cui si riportano di seguito le considerazioni conclusive.

32.1 - Considerazioni conclusive – attestazione di compatibilità -prescrizioni

Il presente studio è parte integrante della "VARIANTE N° 23 AL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI MORUZZO", che è stata elaborata e redatta dal dott. Arch. Marcello Rollo.

Coerentemente con quanto previsto dalle norme geotecniche e dalle disposizioni antisismiche vigenti e dalla legislazione per la pianificazione territoriale, sono state analizzate le caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, idrauliche e sismiche, che concorrono nell'insieme alla valutazione del grado di pericolosità geologica del territorio e costituiscono il presupposto necessario per verificare la sostenibilità delle azioni di trasformazione del territorio stesso. Dette caratteristiche sono state sintetizzate nelle schede "allegato n° 23".

Questo lavoro si è avvalso degli studi e del materiale cartografico disponibile relativamente al territorio in esame. In particolare la cartografia di analisi derivante da: "Studio geologico-tecnico di zonizzazione in prospettiva sismica" – P.R.G. Comune di Moruzzo – Ziraldo G., 2007, è stata controllata, aggiornata ed integrata mediante una nuova campagna di rilevamento geomorfologico di dettaglio mirato essenzialmente alla verifica dell'evoluzione dei fenomeni geomorfici a suo tempo riscontrati sul territorio stesso. Si è tenuto conto, in particolare, dello Studio di microzonazione sismica del territorio comunale di recente realizzato ed in fase di approvazione da parte della Commissione Tecnica regionale e di quanto previsto dal Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini di interesse regionale (PAIR).

Dalle analisi è emerso quanto segue:

- i siti oggetto di variante sono compresi entro zone da subpianeggianti a moderatamente acclivi, con locali settori a profilo più o meno accidentato interessati da diffusi terrazzamenti di origine antropica;
- nella totalità delle aree il sottosuolo risulta costituito da depositi morenici, a componente grossolana prevalente, a grado di addensamento da medio ad elevato (terreni con caratteristiche geomeccaniche complessivamente buone, stabili sotto il profilo geologico-tecnico in prospettiva sismica, amplificazione stratigrafica locale del sisma da trascurabile a moderata), ricoperti da coltri superficiali più o meno spesse di origine eluvio-colluviale e/o riporto;
- il rilevamento di campagna, l'esecuzione delle indagini e la lettura della bibliografia e cartografia geologica disponibile, in particolare il catalogo delle faglie capaci ITHACA, permettono di escludere la presenza localmente di faglie attive e capaci che possano originare fratture superficiali che possano coinvolgere i siti di variante;
- nella pressoché totalità dei siti considerati la falda acquifera, a carattere freatico, è situata a breve distanza dal piano campagna (profondità < 5 mt.), specialmente durante le fasi di massimo impinguamento della falda stessa (per lo più mesi primaverili ed autunnali, in concomitanza con eventi piovosi di notevole intensità e durata), con le conseguenti implicazioni a livello geotecnico, progettuale e costruttivo;
- la limitata soggiacenza della falda e la natura litologica dei depositi superficiali conferisce agli acquiferi un grado di vulnerabilità all'inquinamento elevato. Sarà dunque importante verificare le modalità di realizzazione di eventuali strutture interrato che prevedano lo stoccaggio o la circolazione di fluidi potenzialmente inquinanti quali scarichi, fognature e cisterne interrato;
- i siti di indagine non ricadono in zone interessate da fenomeni di dissesto attivo (frane, forte erosione, subsidenza). I depositi morenici che caratterizzano i principali rilievi presenti nel territorio comunale presentano, infatti, caratteristiche nel complesso favorevoli alla stabilità dei versanti ed i versanti più acclivi presentano una buona copertura boschiva;
- i siti di variante non sono interessati da fenomeni valanghivi;-
- per effetto dell'adeguamento al PAIR, alcune aree del territorio comunale, che non ricadono comunque in zone di potenziale espansione urbanistica, sono state definite a "pericolosità idraulica bassa P1" e come tali su di esse valgono le limitazioni e le inibizioni degli interventi trasformativi definiti dal PAIR stesso, che sono stati tradotti nella presente variante in termini normativi;
- i siti oggetto di variante non ricadono e non interferiscono con ambiti a vincolo idraulico del PAIR. In corrispondenza della zona n° 24 la cartografia geologica relativa al P.R.G.C. vigente segnala un limitato areale soggetto a ristagni idrici temporanei in occasione di eventi piovosi intensi e duraturi, favoriti dalla configurazione morfologica lievemente depressa e dalla bassa permeabilità dei terreni superficiali prevalentemente limosi. In questo areale, non segnalato nella cartografia PAIR, si applicano, cautelativamente, le prescrizioni ed i vincoli d'uso previsti per le aree a pericolosità idraulica bassa P1 del PAIR;
- per quanto attiene alla microzonazione sismica, i siti di indagine, così come indicato nell'allegato n° 12, ricadono nelle microzone definite come "zone stabili suscettibili di amplificazione per effetto dell'assetto litostratigrafico locale";
- il territorio del Comune di Moruzzo è stato classificato (D.M. 15.09.1976 – D.M. 22.09.1980) come zona sismica con grado di sismicità S = 9 (accelerazione sismica orizzontale = 0.07 g) ed è inserito nella nuova classificazione sismica (Deliberazione della Giunta Regionale n. 845 del 06.05.2010) in "Zona 2".

In conclusione, ai sensi di:

- art. 13 della Legge 02.02.1974 n° 64;
- art. 10 della L.R. 09.05.1988 n° 27;
- sez. "H" del D.M. 11.03.1988;
- e successive modifiche ed integrazioni,
- artt. 15 e 16 della L.R. 11.08.2009 n° 16,

si può affermare che lo studio svolto ha confermato "LA FATTIBILITA' DAL PUNTO DI VISTA GEOLOGICO, GEOTECNICO, IDRAULICO E VALANGHIVO DELLA VARIANTE N. 23 AL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI MORUZZO, ESSENDO LE PREVISIONI DI QUESTA (ZONIZZAZIONE, NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE) COMPATIBILI CON LE CONDIZIONI GEOMORFOLOGICHE, IDROGEOLOGICHE E GEOSTATICHE DEL TERRITORIO", a condizione che i processi di trasformazione del territorio previsti siano soggetti ai vincoli ed alle prescrizioni di seguito indicate, che dovranno essere recepite nelle norme di attuazione dello strumento urbanistico in oggetto, ai sensi dell'art. 10, comma 4 bis, della L. R. 27/1988.

A) ZONE "Z3" (terreni con caratteristiche geotecniche complessivamente buone)

Non si evidenziano particolari limitazioni di carattere geologico all'utilizzo urbanistico delle zone in oggetto.

Sono previste potenziali amplificazioni del moto sismico come effetto dell'assetto litostratigrafico, di entità

da modesta a moderata.

I progetti dovranno essere supportati da uno studio geologico-tecnico, nel rispetto delle prescrizioni del D.M. 14.01.2008, basato su specifiche indagini geofisico-geognostiche rapportate all'importanza tecnica dell'opera (sondaggi meccanici, prove penetrometriche, pozzetti esplorativi, indagini di laboratorio sui campioni prelevati, MASW, HVSR, ecc.).

Nei terreni in pendio va verificata la stabilità globale dell'appoggio in relazione alla geometria ed alla natura delle fondazioni prescelte, tenendo conto di tutti i fattori influenzanti.

B) AREE CON PROFONDITA' DELLA FALDA INFERIORE AI 5 MT. DAL PIANO CAMPAGNA

Qualora la costruzione di vani interrati ricada nella fascia di profondità del terreno interessata dalla falda, nella fase storica di massimo impingamento, deve essere contestualmente garantita la sicurezza ed integrità idraulica dei vani stessi mediante un'adeguata impermeabilizzazione e collaudo della stessa.

La progettazione di eventuali impianti di fognatura e/o scarico di acque deve tenere in debita considerazione la possibilità che si verifichino fenomeni di rigurgito al fine di garantire il regolare deflusso delle acque anche in condizioni idrauliche critiche. Nel caso di nuove edificazioni, i parametri geotecnici da utilizzare dovranno tenere nella dovuta considerazione la superficialità della falda al fine di individuare una corretta scelta fondazionale che tenga conto anche di eventuali sottopressioni idriche.

C) SOMMITA' DI RILIEVI COLLINARI CONFORMATI A DORSALE CON DISLIVELLI ALTIMETRICI DEI VERSANTI > DI 30 MT., PENDII CON INCLINAZIONE MEDIA > DI 15°

Nelle zone in oggetto, in concomitanza con eventi sismici, vi può essere un'amplificazione locale della sollecitazione sismica (amplificazioni topografiche), fatto questo di cui si dovrà tener conto nel dimensionamento delle opere e nell'utilizzo in genere dei siti interessati attraverso la stima della risposta sismica dei terreni in termini di fattore di amplificazione. Gli studi saranno condotti con i metodi quantitativi semplificati proposti dal D.M. 14.01.2008 o per edifici ed opere strategiche mediante studi specifici di risposta sismica locale.

Gli elementi morfologici in oggetto vanno considerati, sulla base del D.M. 14/01/2008 per altezze superiori ai 30 mt. Tuttavia, si consiglia di valutare anche altezze comprese fra 10 e 30 mt. in accordo con quanto indicato negli "Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica - Dipartimento della Protezione Civile e Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome – 2008".

Per qualsivoglia opera da realizzarsi in prossimità del bordo superiore di pendii collinari acclivi od in corrispondenza dei pendii stessi, le verifiche di stabilità globale dell'appoggio e delle strutture morfologiche in questione andranno condotte nel stretto rispetto di quanto previsto dal D.M. 14.01.2008. In particolare, si dovrà garantire che l'inserimento dell'opera non diminuisce il grado di sicurezza del pendio interessato.

D) FASCIA DI RISPETTO DI 10 M. DAGLI ORLI DI SCARPATE DI ORIGINE FLUVIALE

Dovrà essere mantenuta una fascia di rispetto inedificabile di 10 m. dal bordo delle scarpate che limitano i solchi di erosione torrentizia evidenziati in corrispondenza dei siti di variante nn. 16 e 24 (vedi allegato n° 11), anche nell'ottica di salvaguardarne e tutelarne, quali elementi di particolare rilevanza paesaggistica, le caratteristiche morfologiche e vegetazionali.

E) RECEPIMENTO DEL PAIR

Nelle aree del territorio comunale classificate a pericolosità idraulica e geologica dal Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini di interesse regionale (PAIR) valgono le norme di attuazione del Piano stesso, che vengono, in parte, di seguito riportate.

In aggiunta, nelle aree classificate a pericolosità idraulica P1, quale misura minima di sicurezza, si dovrà procedere all'innalzamento del piano di calpestio dei nuovi edifici ad una quota di almeno 50 cm. sopra il piano campagna ed al divieto di realizzare vani accessibili al di sotto di tale quota. L'eventuale adozione di precauzioni inferiori dovrà essere giustificata in uno specifico elaborato di valutazione dei possibili fenomeni di allagamento del territorio comunale.

A seguito del recepimento del PAIR, le perimetrazioni degli ambiti di pericolosità idraulica riportati nel P.R.G.C. vigente nelle: "Carta della rete idrografica e delle sorgenti" e "Carta delle penalità ai fini edificatori" ("zone soggette ad esondazioni eccezionali", "aree con falda affiorante o subaffiorante permanentemente umide e acquitrinose", "aree soggette a ristagni d'acqua temporanei imputabili alla morfologia e al drenaggio difficoltoso per situazioni locali di bassa permeabilità dei terreni e/o per la presenza della falda freatica in prossimità del piano campagna"), che corrispondono come perimetro a quelli riportati nel PAIR, e le disposizioni relative contenute nelle Norme di attuazione, sono superati dalle prescrizioni del PAIR.

Nelle aree a pericolosità idraulica individuate nel P.R.G.C., non censite dal PAIR, si applicherà la normativa del PAIR attribuendo alle stesse la classe di pericolosità P1.

ESTRATTO NORME “PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO DEI BACINI DI INTERESSE REGIONALE”

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – Oggetto, contenuti e finalità del Piano

1. Il Piano per l’Assetto Idrogeologico dei bacini idrografici di rilievo regionale, nel seguito “Piano”, è redatto ed approvato, quale stralcio dei piani di bacino dei tributari della laguna di Marano e Grado, compresa la laguna medesima, del torrente Slizza e del levante, interessanti il territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nel seguito “Regione”.

2. Il Piano ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, tecnico-operativo e normativo che:

- individua e perimetra le aree fluviali e quelle di pericolosità geologica ed idraulica;

- stabilisce direttive sulla tipologia e la programmazione preliminare degli interventi di mitigazione o di eliminazione delle condizioni di pericolosità;

- dette prescrizioni per le aree di pericolosità e per gli elementi a rischio classificati secondo diversi gradi;

3. Il Piano persegue finalità prioritarie di riduzione delle conseguenze negative per la salute umana, di protezione di abitati, infrastrutture, nonché riconosciute specificità del territorio, interessate o interessabili da fenomeni di pericolosità.

4. Per il perseguimento degli obiettivi e delle finalità del Piano, la Regione può emanare direttive che individuano criteri ed indirizzi:

a. per la realizzazione di nuove opere e per la programmazione degli interventi di manutenzione sulle medesime, nonché sugli alvei e sui versanti;

b. per la progettazione e l’attuazione degli interventi di difesa, per i dissesti idraulici, geologici e per la definizione di un quadro valutativo del rischio alluvioni;

c. relativi alle norme e ai contenuti del Piano medesimo.

ART. 2 – Definizioni

Ai fini delle presenti norme si intendono per:

“interventi di manutenzione ordinaria”, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

“interventi di manutenzione straordinaria”, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;

“interventi di restauro e risanamento conservativo”, gli interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio;

“interventi di ristrutturazione”, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica;

“interventi di nuova costruzione”, gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie sopra definite. Sono comunque da considerarsi tali:

1. la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto al successivo punto 6);

2. gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune;

3. la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;

4. l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;

5. l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;

6. gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione Piano stralcio

per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici di interesse regionale 4 alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualificchino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 10% del volume dell'edificio principale;

7. la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegue la trasformazione permanente del suolo in edificato;

“piena di riferimento”, l'evento di piena o di progetto, individuato rispetto ad un determinato tempo di ritorno, rispetto al quale, in ogni bacino, sono state perimetrate e classificate le aree a pericolosità idraulica;

“aree fluviali”, le aree del corso d'acqua morfologicamente riconoscibili o all'interno delle quali possono svolgersi processi morfodinamici e di invaso che le caratterizzano anche in relazione alla piena di riferimento nonché le aree delimitate dagli argini di qualsiasi categoria (anche se non classificati e/o in attesa di classifica) o, in mancanza, da sponde e/o rive naturali o artificiali;

“coltivazioni arboree”, piante con fusti eretti o ascendenti che possono superare i due- metri, non flessibili sotto la spinta dell'acqua;

“coltivazioni pluriennali con strutture di sostegno fisso”, piante perenni con fusto incapace di mantenersi spontaneamente eretto;

“infrastrutture a rete”, rete di impianti e servizi interconnessi tra loro da specifici punti nodali;

“preesistenze nelle aree fluviali”, edificazioni e infrastrutture esistenti alla data di approvazione del Piano.

ART. 3 – Elaborati del Piano

1. Il Piano é costituito dai seguenti elaborati:

a. relazione generale che definisce il sistema delle conoscenze dei bacini e le metodologie di classificazione utilizzate, illustra le analisi effettuate, riporta il quadro delle azioni strutturali e non strutturali di difesa con l'indicazione dei relativi costi determinati anche in via parametrica;

b. cartografia che rappresenta, laddove individuate, le aree fluviali, le condizioni di pericolosità, nonché, laddove disponibili adeguate conoscenze, gli elementi a rischio e le opere di mitigazione esistenti;

c. normativa di attuazione che regola l'uso del territorio nelle aree di dissesto individuate, formula indirizzi per la programmazione degli interventi con finalità di difesa, fornisce indicazioni e criteri per la pianificazione territoriale ed urbanistica.

ART. 4 – Classificazione del territorio in classi di pericolosità ed elementi a rischio

1. Il Piano, sulla base delle conoscenze acquisite e dei principi generali contenuti nella normativa vigente, classifica i territori in funzione delle diverse condizioni di pericolosità, nonché classifica gli elementi a rischio, nelle seguenti classi:

pericolosità

P4 (pericolosità molto elevata)

P3 (pericolosità elevata);

P2 (pericolosità media); P1 (pericolosità moderata);

a cui si aggiunge, per la pericolosità idraulica, la classe F (area fluviale)

elementi a rischio

R4 (rischio molto elevato);

R3 (rischio elevato);

R2 (rischio medio);

R1 (rischio moderato).

2. Le classi di pericolosità identificano il regime dei vincoli alle attività di trasformazione urbanistica ed edilizia di cui al titolo II delle presenti norme di attuazione; le classi degli elementi a rischio, ove definite, costituiscono elementi di riferimento prioritari per la programmazione degli interventi di mitigazione e per le misure di protezione civile.

3. Agli elementi a rischio si applica la stessa disciplina della corrispondente classe di pericolosità.

4. Nel caso in cui all'interno di un'area classificata pericolosa siano presenti elementi a rischio classificati di grado diverso si applica la disciplina della corrispondente classe di rischio.

5. Le limitazioni e i vincoli posti dal Piano a carico di soggetti pubblici e privati rispondono all'interesse generale della tutela e della protezione degli ambiti territoriali considerati e della riduzione delle situazioni di rischio e pericolo, non hanno natura espropriativa e non comportano corresponsione di indennizzi.

ART. 7 – Indirizzi di Protezione Civile

I Piani regionali, provinciali, comunali di Protezione Civile devono tenere in considerazione le preesistenze nelle aree fluviali e le aree classificate pericolose dal Piano.

TITOLO II: DISCIPLINA DELL'ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL TERRITORIO

ART. 8 – Disposizioni comuni per le aree a pericolosità idraulica, geologica e per le zone di attenzione

1. Le Amministrazioni comunali non possono rilasciare concessioni, autorizzazioni, permessi di costruire od equivalenti, previsti dalle norme vigenti, in contrasto con il Piano.

2. Possono essere portati a conclusione tutti i piani e gli interventi i cui provvedimenti di approvazione, autorizzazione, concessione, permessi di costruire od equivalenti previsti dalle norme vigenti, siano stati rilasciati prima della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avvenuta approvazione del Piano (8/02/2017).

3. Nelle aree classificate pericolose e nelle zone di attenzione, ad eccezione degli interventi di mitigazione della pericolosità e del rischio, di tutela della pubblica incolumità e di quelli previsti dal Piano di bacino, è vietato, in rapporto alla specifica natura e tipologia di pericolo individuata:

a. eseguire scavi o abbassamenti del piano di campagna in grado di compromettere la stabilità delle fondazioni degli argini, ovvero dei versanti soggetti a fenomeni franosi;

b. realizzare tombinature dei corsi d'acqua;

c. realizzare interventi che favoriscano l'infiltrazione delle acque nelle aree franose;

d. costituire o indurre a formare vie preferenziali di veicolazione di portate solide o liquide;

e. realizzare, in presenza di fenomeni di colamento rapido (CR), interventi che incrementino la vulnerabilità della struttura, quali aperture sul lato esposto al flusso;

f. realizzare locali interrati o seminterrati nelle aree a pericolosità idraulica o da colamento rapido.

Deroghe potranno essere previste solamente nel caso di realizzazione di strutture di interesse pubblico in zone a pericolosità moderata P1, limitatamente alle situazioni in cui la pericolosità sia dovuta a fenomeni di acqua alta in aree costiere e perilagunari non protette da arginature, e ciò in considerazione della maggiore prevedibilità e della minore durata dei fenomeni attesi rispetto alle esondazioni fluviali. Tali deroghe saranno comunque ammesse esclusivamente nei casi di interventi non diversamente localizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, interventi che dovranno essere resi compatibili con le condizioni di pericolo riscontrate mediante l'adozione di precauzioni volte ad evitare ogni danneggiamento alle strutture e rischio per l'incolumità delle persone presenti nelle stesse al momento del verificarsi dell'evento calamitoso previsto.

4. Nelle aree costiere prive di opere di difesa nei confronti dei fenomeni di alta marea eccezionale è possibile la riclassificazione della pericolosità idraulica a seguito dell'innalzamento del piano di campagna a quota di sicurezza nei confronti degli eventi di acqua alta più gravosi, e ciò in considerazione della maggiore prevedibilità e della minore durata dei fenomeni attesi rispetto alle esondazioni conseguenti a rotture arginali, a condizione che le attività necessarie al raggiungimento delle quote di sicurezza non comportino la possibilità di incrementi della pericolosità nelle aree limitrofe. La riclassificazione delle aree interessate dagli interventi suddetti dovrà seguire le procedure di cui all'articolo 6, comma 3, lettera b.1 delle presenti norme.

5. Al fine di non incrementare le condizioni di rischio nelle aree fluviali e in quelle pericolose, fermo restando quanto stabilito al comma 3 ed in rapporto alla specifica natura e tipologia di pericolo individuata, tutti i nuovi interventi, opere, attività consentiti dal Piano o autorizzati dopo la sua approvazione, devono essere tali da:

a. mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica o migliorarle, agevolare e comunque non impedire il normale deflusso delle acque;

b. non aumentare le condizioni di pericolo dell'area interessata nonché a valle o a monte della stessa;

c. non ridurre complessivamente i volumi invasabili delle aree interessate tenendo conto dei principi dell'invarianza idraulica e favorire, se possibile, la creazione di nuove aree di libera esondazione;

d. minimizzare le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa idraulica, geologica.

6. Tutte le opere di mitigazione della pericolosità e del rischio devono prevedere il piano di manutenzione.

7. Tutti gli interventi consentiti dal presente Titolo non devono pregiudicare la definitiva sistemazione né la realizzazione degli altri interventi previsti dalla pianificazione di bacino vigente.

ART. 9 – Disciplina degli interventi nelle aree classificate a pericolosità molto elevata P4

1. Nelle aree classificate a pericolosità molto elevata P4 può essere esclusivamente consentita l'esecuzione di:

a. opere di difesa, di sistemazione idraulica e dei versanti, di bonifica e di regimazione delle acque superficiali, di manutenzione idraulica e di sistemazione dei movimenti franosi, di monitoraggio o altre opere comunque volte ad eliminare, ridurre o mitigare, le condizioni di pericolosità o a migliorare la sicurezza delle aree interessate;

b. interventi di nuova realizzazione e manutenzione di piste per lo sci, qualora non ricadano in aree interessate da fenomeni di caduta massi, purché siano attuati i previsti piani di gestione del rischio;

c. opere, connesse con le attività di gestione e manutenzione del patrimonio forestale, boschivo e agrario, purché non in contrasto con le esigenze di sicurezza idraulica, geologica;

d. sentieri e la loro manutenzione, purché non comportino l'incremento delle condizioni di pericolosità e siano segnalate le situazioni di rischio;

- e. interventi strettamente necessari per la tutela della pubblica incolumità e per ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti;
- f. interventi di manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;
- g. infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico, diverse da strade o da edifici, riferite a servizi essenziali non diversamente localizzabili o non delocalizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, o relativo ampliamento, purché, se necessario, dotate di sistemi di interruzione del servizio o delle funzioni; nell'ambito di tali interventi sono anche da ricomprendersi eventuali manufatti accessori e di servizio, di modesta dimensione e, comunque, non destinati all'uso residenziale o che consentano il pernottamento;
- h. infrastrutture viarie, ferroviarie e di trasporto pubblico nonché di piste ciclopedonali, o relativo ampliamento, purché siano contestualmente attuati i necessari interventi di mitigazione della pericolosità o del rischio; in particolare gli interventi di realizzazione di nuove infrastrutture stradali devono anche essere coerenti alle previsioni del piano di protezione civile ove esistente; adeguamenti delle infrastrutture viarie esistenti sono ammissibili anche in deroga all'obbligo di contestuale realizzazione degli interventi di mitigazione solo nel caso in cui gli adeguamenti si rendano necessari per migliorare le condizioni di sicurezza della percorribilità delle stesse;
- i. interventi di demolizione senza ricostruzione;
- j. interventi di manutenzione riguardanti edifici ed infrastrutture, purché non comportino incremento di unità abitative o del carico insediativo;
- k. interventi di adeguamento degli edifici esistenti per motivate necessità igienico-sanitarie per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, di sicurezza del lavoro e incremento dell'efficienza energetica;
- l. sistemazioni e manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti;
- m. posizionamento delle strutture di carattere provvisorio, non destinate al pernottamento di persone, necessarie per la conduzione dei cantieri per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, a condizione che siano compatibili con le previsioni dei piani di protezione civile ove esistenti;
- n. adeguamento strutturale e funzionale di impianti per la lavorazione degli inerti solo nel caso in cui siano imposti dalle normative vigenti;
- o. adeguamento strutturale e funzionale di impianti di depurazione delle acque reflue urbane imposti dalla normativa vigente;
- p. opere di raccolta, regolazione, trattamento, presa e restituzione dell'acqua;
- q. interventi di riequilibrio e ricostruzione degli ambiti fluviali naturali nonché opere di irrigazione, purché non in contrasto con le esigenze di sicurezza;
- r. prelievo di materiale litoide, sabbie, limi, argille, torbe o assimilabili solo previa verifica che questo sia compatibile, oltretutto con le pianificazioni di gestione della risorsa, con le condizioni di pericolo riscontrate e che non provochi un peggioramento delle stesse;
- s. adeguamento di impianti produttivi artigianali o industriali solo nel caso in cui siano imposti dalle normative vigenti; t. opere a verde.
2. Gli elaborati progettuali degli interventi di cui al comma 1 devono essere corredati da una relazione tecnica che tenga conto in modo approfondito della tipologia di pericolo, redatta da un tecnico laureato abilitato, se prevista dalla normativa di settore. Le indicazioni contenute nella suddetta relazione devono essere integralmente recepite nel progetto delle opere di cui si prevede l'esecuzione.

ART. 10 – Disciplina degli interventi nelle aree classificate a pericolosità elevata P3

1. Nelle aree classificate a pericolosità elevata P3, possono essere consentiti tutti gli interventi di cui alle aree P4, nonché i seguenti:
- a. interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di opere pubbliche o di interesse pubblico qualora non comportino mutamento della destinazione d'uso;
- b. interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di infrastrutture ed edifici, qualora non comportino aumento delle unità abitative o del carico insediativo;
- c. ampliamento degli edifici esistenti, purché non comportino mutamento della destinazione d'uso, né incremento di superficie e di volume superiore al 10% del volume e della superficie totale, così come risultanti alla data di approvazione del Piano, e purché siano anche compatibili con la pericolosità del fenomeno;
- d. realizzazione di locali accessori di modesta entità a servizio degli edifici esistenti;
- e. realizzazione di attrezzature e strutture mobili o provvisorie non destinate al pernottamento di persone per la fruizione del tempo libero o dell'ambiente naturale, a condizione che siano compatibili con le previsioni dei piani di protezione civile, che non ostacolino il libero deflusso delle acque e purché non localizzate in aree interessate da fenomeni di caduta massi;
- f. realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie, ferroviarie e di trasporto pubblico nonché ciclopedonali, non diversamente localizzabili o non delocalizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, purché non comportino l'incremento delle

condizioni di pericolosità e non compromettano la possibilità di realizzazione degli interventi di mitigazione della pericolosità o del rischio; in particolare gli interventi di realizzazione di nuove infrastrutture stradali devono anche essere compatibili con le previsioni dei piani di protezione civile ove esistenti;

g. realizzazione di nuovi impianti di depurazione delle acque reflue urbane ove non diversamente localizzabili, purché dotati degli opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi e gestionali idonei anche ad impedire il rilascio nell'ambiente circostante di sostanze o materiali per effetto dell'evento che genera la situazione di pericolosità.

2. Gli elaborati progettuali degli interventi di cui al comma 1 devono essere corredati da una relazione tecnica che tenga conto in modo approfondito della tipologia di pericolo, redatta da un tecnico laureato abilitato, se prevista dalla normativa di settore. Le indicazioni contenute nella suddetta relazione devono essere integralmente recepite nel progetto delle opere di cui si prevede l'esecuzione.

ART. 11 - Disciplina degli interventi nelle aree classificate a pericolosità media P2

1. Nelle aree classificate a pericolosità idraulica e geologica media P2, possono essere consentiti tutti gli interventi di cui alle aree P4 e P3.

2. L'attuazione delle previsioni e degli interventi degli strumenti urbanistici vigenti alla data di approvazione del Piano (8/02/2017) è subordinata alla verifica da parte delle amministrazioni comunali della compatibilità con le situazioni di pericolosità evidenziate dal Piano e deve essere conforme alle disposizioni indicate dall'art. 8. Gli interventi dovranno essere realizzati secondo soluzioni costruttive funzionali a rendere compatibili i nuovi edifici con la specifica natura o tipologia di pericolo individuata.

3. Nelle aree classificate a pericolosità media P2 la pianificazione urbanistica e territoriale può prevedere:

a. nuove zone di espansione per infrastrutture stradali, ferroviarie e servizi che non prevedano la realizzazione di volumetrie edilizie, purché ne sia segnalata la condizione di pericolosità e tengano conto dei possibili livelli idrometrici conseguenti alla piena di riferimento;

b. nuove zone da destinare a parcheggi, solo se imposti dagli standard urbanistici, purché compatibili con le condizioni di pericolosità che devono essere segnalate;

c. piani di recupero e valorizzazione di complessi malghivi, stavoli e casere senza aumento di volumetria diversa dall'adeguamento igienico-sanitario e/o adeguamenti tecnico-costruttivi e di incremento dell'efficienza energetica, purché compatibili con la specifica natura o tipologia di pericolo individuata. Tali interventi sono ammessi esclusivamente per le aree a pericolosità geologica;

d. nuove zone su cui localizzare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, non diversamente localizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, purché compatibili con le condizioni di pericolo riscontrate e che non provochino un peggioramento delle stesse.

ART. 12 – Disciplina degli Interventi nelle aree classificate a pericolosità moderata P1

1. La pianificazione urbanistica e territoriale disciplina l'uso del territorio, le nuove costruzioni, i mutamenti di destinazione d'uso, la realizzazione di nuove infrastrutture e gli interventi sul patrimonio edilizio esistente nel rispetto dei criteri e delle indicazioni generali del presente Piano conformandosi allo stesso.

ART. 16 – Principi generali per la redazione dei nuovi strumenti urbanistici o di loro varianti a quelli esistenti

Negli strumenti urbanistici generali, al fine di limitare gli afflussi nelle reti idrografiche delle acque provenienti dal drenaggio delle superfici impermeabilizzate mediante pavimentazione o copertura, devono essere adottate misure idonee a mantenere invariati i deflussi generati dall'area oggetto di intervento.

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 18 – Efficacia ed effetti del Piano

1. Le presenti norme sono poste in salvaguardia per effetto dell'adozione del Piano da parte della Giunta regionale.
2. Le presenti norme relative al Piano entrano in vigore il giorno della pubblicazione dell'avviso di approvazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione (8/02/2017).

F) TUTELA QUALITATIVA DELLE ACQUE SOTTERRANEE

Qualsiasi intervento che possa costituire una potenziale sorgente di inquinamento (quale lo stoccaggio di sostanze inquinanti e di reflui, gli impianti di depurazione, lo scarico di acque reflue nel suolo, ecc.) dovrà essere preceduto da uno studio circostanziato sulla fattibilità dell'attività in progetto in relazione alla vulnerabilità dell'acquifero, prevedendo soluzioni finalizzate a evitare o mitigare l'impatto sulle risorse idriche sotterranee.

G) INVARIANZA IDRAULICA

La realizzazione di future opere di urbanizzazione dovrà considerare che l'incremento delle aree rese impermeabili da asfalti, manufatti e costruzioni, implicherà la diminuzione della superficie utile di assorbimento delle acque meteoriche e, conseguentemente, un aumento del volume di deflusso superficiale che sovraccarica la rete fognaria e la rete idrografica esistenti.

Per ogni intervento urbanistico, al fine di ridurre l'impatto idraulico dello stesso, dovranno essere applicate le prescrizioni generali di "invarianza idraulica" fra lo stato di fatto e lo stato di progetto. Si dovrà favorire la predisposizione di tecniche di stoccaggio temporaneo di acqua meteorica per il riutilizzo successivo ai fini di irrigazione o altro.

Tali prescrizioni non si applicano ai progetti che prevedono la realizzazione di nuove superfici impermeabili o semipermeabili inferiori a 100 mq. e nel caso che il progetto e la relazione geologica e geotecnica dimostrino l'impossibilità di realizzare le opere previste in ordine a ragioni: di intensa urbanizzazione, geomorfologiche, idrogeologiche, geotecniche, di stabilità, idrauliche, strutturali o altra ragione debitamente motivata.

Tabella riassuntiva di compatibilita' idraulica

Sito di variante n.	SUPERFICIE (MQ.)	$\Psi_{prevariante}$	$\Psi_{VARIANTE}$	Tempo di corrivazione (t_c) – minuti)	Durata di pioggia critica (t_{CR})	Volume di invaso stimato con il metodo cinematico o della corrivazione (m^3 .)	Volume di invaso stimato con il metodo delle sole piogge (m^3 .)
7	1546	0.10	0.52	15.76	73	43	45
9	707	0.50	0.80	11.52	10	7	8
10	2918	0.10	0.29	20.36	42	30	35
14	2291	0.10	0.24	18.47	29	15	22
16	4655	0.10	0.39	24.59	76	93	92
18	1091	0.10	0.66	13.70	89	43	44
19	5621	0.10	0.80	26.54	224	412	318
22	547	0.10	0.66	10.39	67	19	21
23	8709	0.30	0.52	31.69	31	100	99
24	1476	0.30	0.66	15.47	21	23	20
26	4130	0.10	0.52	23.42	108	136	125
27	1111	0.10	0.52	13.80	64	29	32
28	3337	0.10	0.52	21.49	99	106	100
30	954	0.10	0.52	12.99	60	24	27
31	2072	0.10	0.52	17.73	82	61	62
32	574	0.10	0.66	10.60	68	20	22
33	3587	0.10	0.66	22.13	143	175	153
34	2086	0.20	0.66	17.78	43	53	56
35	3740	0.10	0.52	22.50	104	121	112
36	1585	0.10	0.52	15.92	74	44	46
37	1186	0.10	0.66	14.17	92	48	49

ATTESTAZIONE DI COMPATIBILITA' GEOLOGICA CON LE PRESCRIZIONI NORMATIVE PREVISTE, RIFERITA A CIASCUNA DELLE AREE OGGETTO DI VARIANTE

- L'area 1 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "A", "B", "F" e "G".
- L'area 2 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "A", "B", "F" e "G".
- L'area 3a risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "A", "B", "C", "F" e "G".
- L'area 3b risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "A", "B", "C", "F" e "G".
- L'area 4 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "A", "B", "F" e "G".
- L'area 5 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "A", "B", "F" e "G".
- L'area 6 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "A", "B", "F" e "G".

- L'area 38 risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "A", "F" e "G".
- L'area A risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "A", "B", "F" e "G".
- L'area B risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "A", "B", "F" e "G".
- L'area B risulta idonea all'utilizzazione urbanistica prevista nel rispetto delle condizioni per l'uso riportate ai punti "A", "B", "F" e "G".

ART. 33 - ESERCIZIO DEI POTERI DI DEROGA

In deroga agli indici urbanistici ed edilizi previsti in via generale dal presente piano, possono essere consentiti, previa deliberazione del consiglio comunale, gli interventi di rilevanza urbanistica ed edilizia su edifici pubblici o di interesse pubblico da chiunque realizzati, nonché quelli per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico nelle zone destinate a servizi e attrezzature collettive.

ART. 34- DEROGHE ex Art.41 L.R.52/91

Sono ammesse le seguenti deroghe:

- 1) Ferme restando le previsioni più estensive del presente piano, il patrimonio edilizio esistente, ivi compreso quello non conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o adottati e del regolamento edilizio vigente, può comunque essere interessato da interventi di rilevanza edilizia di cui al precedente Art.6.2
- 2) Gli interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche, ancorché necessitino di limitate modifiche volumetriche agli edifici, possono essere realizzati in deroga alle norme urbanistiche ed edilizie, fermo restando il rispetto delle distanze minime previste dal C.C.
- 3) Gli interventi finalizzati al perseguimento di obiettivi di risparmio energetico eseguiti nel rispetto del D.Lgs.19/08/2005, n.192 e s.m.i., e della L.R.23/2005 e s.m.i., possono essere realizzati in deroga agli indici urbanistici ed edilizi previsti dal presente piano e dal regolamento edilizio, secondo i limiti riportati all'Art.37 della L.R. 19/2009. Tali interventi non si computano nel calcolo della volumetria utile e della superficie utile.
- 4) Interventi di cui all'Art.39 della L.R.19/2009
- 5) Interventi di cui all'Art.36, co.4 della L.R. 19/2009

In generale, gli interventi disciplinati dal presente articolo non possono derogare in ogni caso alle leggi in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio e in materia ambientale, e devono rispettare le distanze minime previste dal codice civile e le altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza statica, antisismica, antincendio, sicurezza stradale, sicurezza cantieri e impianti, nonché le norme in materia igienico-sanitaria, in materia di barriere architettoniche, di accatastamento.

ART. 35 – ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA

Solo nelle zone omogenee B1 - B2 - B3 - C ed E, costituisce attività edilizia libera la realizzazione di depositi attrezzi di pertinenza di edifici esistenti, nei limiti di 20 mc.

La realizzazione dei citati manufatti è soggetta al rispetto delle distanze di cui al codice Civile e non vincola gli altri edifici al rispetto del distacco di 10 m, dove fissato, ma gli stessi devono essere ubicati in posizione tale da integrarsi facilmente nel contesto insediativo di appartenenza.

Inoltre:

- nelle Zone B1, tali interventi devono integrarsi per caratteristiche tipologiche, tecnologiche e di materiali, con quelle dei fabbricati principali;
- nelle Zone E, tali interventi sono consentiti unicamente nell'area che costituisce stretta e diretta pertinenza degli edifici aziendali o degli edifici riconosciuti come esistenti in Zona impropria.

SCHEDE DEGLI ELEMENTI INVARIANTI DEL P.A.C.

COMUNE DI MORUZZO

1

ZONA OMOGENEA C

Località: MORUZZO

A) DESTINAZIONE D'USO: Residenza min. 80% - Altro consentito max 20%

B) DATI URBANISTICO-EDILIZI

Sup. Comparto	14.540,00 mq
RC max	25% del lotto
H max	6,50 m

Standard: - P di relazione e NEV 1.336,00 mq

Tipologia ammessa: Unifamiliari e bifamiliari



C) ELEMENTI INVARIANTI DI PROGETTO



NEV e P

SCHEDE TABELLE A.S.S.

TABELLE DISTANZE ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

Distanze dall'abitato per gli allevamenti a carattere intensivo. 1), 2), 3), 4), 5).

Distanza in metri da case isolate 6)	Distanza in metri da zona residenziale 7), 8), 9)	Suini 10)	Bovini carne 11)	Bovini latte 11)	Equini 12)	Polli da carne 13)	Cunicoli (f.f) rip. + ingr
		p.m. 100 Kg	p.m. 500 Kg	Peso 600 Kg	p.m. 400 Kg	p. max. 2.8 Kg	p.m. 20 Kg
50	100	11 - 20	30	25	30	200	200
75	150	50	35	30	35	400	250
100	200					800	400
125	250	100		40 (**)	50	2000	500
150	300	200	50	150	200	5000	750
175	350		200	200	250	6000	1000
200	400		250	250	300		1500
225	450	400	300	300	350	10000	2000
250	500		350	350	400	12000	
275	550		400	400	450		
300	600		450	450	500		
325	650		500	500		20000	
350	700	700					
375	750						
400	800						
425	850						
450	900	1400 (3*)				30000	
475	950						
500	1000					40000	
550	1100						
600	1200					50000	

Le distanze rispetto alla zona residenziale superiori a 300 m. previste in tabella possono essere ridotte qualora le tecniche costruttive, gestionali e di smaltimento degli effluenti, eventualmente associate ad accorgimenti tecnici volti a limitare la diffusione degli odori molesti, siano tali da fornire sufficienti garanzie di tutela per l'abitato.

Note alla tabella delle distanze:

- 1) Per ogni specie animale, la distanza per un numero di capi inferiore a quello individuato nella prima riga di ciascuna colonna sarà valutata caso per caso.
- 2) In ogni colonna, nelle caselle successive alla prima riga è inteso un numero di capi fino al valore lì indicato.
- 3) I numeri di capi evidenziati in grassetto indicano il limite oltre il quale è richiesta la V.I.A. regionale (DPG 8 luglio 1996, n. 0245/Pres.).
3*: con produzione di liquame.
- 4) Altre specie animali sono descritte in allegati.
- 5) Gli allevamenti allo stato brado devono avere il recinto ad almeno 50 m. dalla zona residenziale ed il numero dei capi è valutato in base alla superficie disponibile in relazione ai disposti del D.L.vo 152/99, art. 28. La distanza rispetto alla zona residenziale per allevamenti con numero di capi inferiore a quello individuato nella prima riga di ciascuna colonna sarà valutata caso per caso.
- 6) Le case isolate si intendono insediate non in zona residenziale.
- 7) Per i fini dell'applicazione della presente tabella, sono equiparate a zona residenziale le zone destinate alle opere di urbanizzazione secondaria.
- 8) Qualora, per uno stesso allevamento, la distanza rispetto a zone residenziali e la distanza rispetto a case isolate ammettano numeri diversi di capi allevabili, si accetterà il numero di capi più restrittivo.
- 9) (**): rimonta esclusa (complessivamente pari a 50 UBA).
- 10) Vedi allegato n. 1.
- 11) Vedi allegato n. 2.
- 12) Vedi allegato n. 3.
- 13) Vedi allegato n. 4.
- 14) Vedi allegato n. 5.

ALLEGATO N. 1**SUINI**

Allevamenti con produzione di liquame.

N° 1 capo corrisponde a 100 Kg medi di peso vivo.

Nel caso in cui siano allevati suini non a ciclo completo di crescita, si valuterà il parametro relativo al peso vivo mediamente presente per ciclo di allevamento.

Le distanze per gli allevamenti con produzione di effluenti diversa da liquame saranno valutate caso per caso.

N° capi		Peso vivo in ton. mediamente presente per ciclo di allevamento		Distanza in metri dalla zona residenziale
Fino a	10	Fino a	1	Caso per caso
11 →	20	1,1 →	2	100
21 →	50	2,1 →	5	150
51 →	100	5,1 →	10	250
101 →	200	10,1 →	20	300
201 →	400	20,1 →	40	450
401 →	700	40,1 →	70	700
701 →	1400	70,1 →	140	900

ALLEGATO N. 2**BOVINI**

Per gli allevamenti di bovine da latte, le distanze indicate in tabella si riferiscono al numero di bovine in lattazione. A queste si aggiungeranno gli animali destinati alla rimonta, in particolare: un numero di manze (età: da 6 mesi a 2 anni; p.m. 3 q.li) pari al 35% del numero delle bovine in lattazione ed un numero di vitelli (età: dalla nascita a 6 mesi; p.m. 1,2 q.li) pari al 35% del numero delle bovine in lattazione.

Ai fini della valutazione della dimensione delle concimaie o vasche di raccolta liquami, le manze corrispondono a ½ di bovino adulto ed i vitelli a ¼ di bovino adulto.

N° capi bovine da carne	Peso vivo in ton. mediamente presente per ciclo di allevamento	Distanza in metri dalla zona residenziale
30	15	100
35	17,5	150
50	25	300
200	100	350
250	125	400
300	150	450
350	175	500
400	200	550
450	225	600
500	250	650

N° capi bovine in lattazione	Peso vivo in ton. mediamente presente per ciclo di allevamento	Distanza in metri dalla zona residenziale
25	19	100
30	23	150
40	30	300
150	112	350
200	150	400
250	187	450
300	224	500
350	261	550
400	299	600
450	338	650
500	375	700

ALLEGATO N. 3**EQUINI**

Le distanze indicate sono valide per allevamenti a carattere intensivo e stalle di sosta. N° 1 capo corrisponde a 400 Kg di peso vivo medio

N° capi	Peso vivo in ton. mediamente presente per ciclo di allevamento	Distanza in metri dalla zona residenziale
30	12	100
35	14	150
50	20	300
200	80	350
250	100	400
300	120	450
350	140	500
400	160	550
450	180	600
500	200	650

I maneggi o pensionati con box + paddox con un numero di capi superiore a 30 sono considerati alla stregua di allevamento semibrado, pertanto la recinzione dovrà trovarsi ad almeno 50 metri dalla zona residenziale, ed il numero di capi ammesso sarà compreso tra il numero di capi ammesso a quella distanza per gli allevamenti intensivi ed il suo doppio, a seconda della disponibilità di terreno scoperto.

La distanza della recinzione rispetto alle case isolate sarà valutata di volta in volta

ALLEGATO N. 4**AVICOLI**

N° capi polli da carne a 57 gg. (peso max 2,8 Kg) (peso medio 2,0 Kg)	Peso vivo in ton. mediamente presente per ciclo di allevamento	Distanza in metri dalla zona residenziale
200	0,4	100
400	0,8	150
800	1,6	200
2000	4	250
6000	12	350
10000	20	450
12000	24	500
20000	40	700
30000	60	900
40000	80	1000
50000	100	1200

Per altri avicoli: riportare il peso vivo medio per ciclo con quello dei polli da carne a 57 gg.

Pollo da carne a 42 gg.:	p. max = 2 Kg.: p.m. = 1,5 Kg.
Faraona:	come pollo da carne a 57 gg.
Tacchino femmina (15 sett.):	p. max = 9 Kg.: p.m. = 6 Kg.
Tacchino maschio (22 sett.):	p. max = 20 Kg.: p.m. = 13 Kg.
Ovaiole: (vale solo il numero di capi)	come pollo da carne a 57 gg.
Quaglie:	valutare volta per volta
Fagiani:	valutare volta per volta
Stato brado:	valutare il peso medio.

ALLEGATO N. 5**CUNICOLI**

L'allevamento tipo è considerato riproduzione + ingrasso e calcolato sui fori fattrice. Il foro fattrice è pertanto comprensivo della fattrice, dei piccoli portati all'ingrasso, dei maschi e della rimonta, e viene valutato il peso medio pari a 20 kg.

Negli allevamenti in cui viene attuato il solo ingrasso, quindi dove i piccoli vengono allevati dopo i 30 -35 giorni di età e portati fino a circa 2,5 Kg., si dovrà valutare il peso vivo mediamente presente nel ciclo di allevamento confrontandolo con quello relativo ai fori fattrice (peso medio indicato per capo: 1,8 Kg.).

Negli allevamenti in cui viene attuata la sola riproduzione, e che pertanto prevedono o solo maschi (4,5 Kg. ca.) o femmine (3,5 Kg. ca.) con i piccoli fino a 30 – 35 giorni di età (e fino a 8 hg.), si valuteranno solamente i capi adulti riportando il peso vivo mediamente presente nel ciclo di allevamento con il peso relativo ai fori fattrice (peso medio per capo: 4,5 Kg per i maschi e 3,5 Kg per le femmine).

Riproduzione più ingrasso (fori fattrice)	Peso vivo in ton. mediamente presente per ciclo di allevamento	Distanza in metri dalla zona residenziale
200	4	100
250	5	150
400	8	200
500	10	250
750	15	300
1000	20	350
1500	30	400
2000	40	450

STRUZZI

Trattandosi di allevamento allo stato brado si richiede:

- 1) la distanza del recinto di almeno 50 metri dalla zona residenziale;
- 2) un numero di capi in funzione della superficie disponibile, che allo stato attuale si configura in un massimo di 40 q.li di peso vivo per ettaro.

L'allevamento intensivo si considera tale a partire da n° 6 capi adulti. Per un numero di capi inferiore la valutazione della distanza da abitazioni, in zona residenziale o meno, e del numero di capi ammissibile, sarà effettuata di volta in volta in funzione del terreno disponibile.

STOCCAGGIO DEIEZIONI

Suini:

Vasche liquame: 2 mc x capo (peso medio 100 Kg.) x 6 mesi;

Bovini:

Concimaie: 7,8 mc x capo (peso medio 600 Kg.) x 6 mesi;

Vasche liquame: 7,1 mc x capo (peso medio 600 Kg.) x 6 mesi;

Per la determinazione delle volumetrie necessarie i vitelli sono considerati pari a $\frac{1}{4}$ e le manze pari a $\frac{1}{2}$ del bovino adulto.

Equini:

Concimaie: 4 mc x capo (peso medio 400 Kg.) x 6 mesi.

Le concimaie a cielo aperto devono essere dotate di una vasca a tenuta per la raccolta del colaticcio dovuto alle precipitazioni meteorologiche, la capacità di tale vasca deve essere pari ad almeno mc: superficie concimaia x 0,3.

TABELLA 1 bis – Unità di bestiame adulto – Tabella di conversione.

Specie di animali	Ufca (a)	Uba/capo (b)	50 Uba (c)	Fonte
Bovini 24 mesi	(3500)	1,0000	50	(1)
Bovini 6 - 24 mesi		0,6000	83	(1)
Bovini 6 mesi	1000	0,2857	175	(2)
Suini da riproduzione	1400	0,4000	125	(2)
Suinetti 3 mesi	160	0,0457	1094	(2)
Suini leggeri da macello 6 mesi	800	0,2286	219	(2)
Suini pesanti da macello 9 mesi	800	0,2286	219	(2)
Polli e fagiani da riproduzione	59	0,0169	2959	(2)
Galline ovaiole	37	0,0106	4716	(2)
Polli da allevamento e fagiani 6 mesi	14	0,0040	12500	(2)
Polli da carne 3 mesi	19	0,0054	9259	(2)
Galletti 2 mesi	12	0,0034	14706	(2)
Tacchini da riproduzione	96	0,0274	1825	(2)
Tacchini da carne leggeri 4 mesi	51	0,0146	3425	(2)
Tacchini da carne pesanti 6 mesi	80	0,0229	2183	(2)
Anatre e oche da riproduzione	64	0,0183	2732	(2)
Anatre, oche e capponi 6 mesi	40	0,0114	4386	(2)
Faraone da riproduzione	29	0,0083	6024	(2)
Faraone 4 mesi	18	0,0051	9804	(2)
Starne, pernici e coturnici da riproduzione	19	0,0054	9259	(2)
Starne, pernici e coturnici 6 mesi	12	0,0034	14706	(2)
Piccioni e quaglie da riproduzione	19	0,0054	9259	(2)
Piccioni, quaglie e altri volatili 2 mesi	12	0,0034	14706	(2)
Conigli e porcellini d'India da riproduzione	43	0,0123	4065	(2)
Conigli e porcellini d'India 3 mesi	27	0,0077	6494	(2)
Lepri, visoni, nutrie e cincillà	50	0,0143	3497	(2)
Volpi	230	0,0657	761	(2)
Ovini		0,1500	333	(1)
Caprini		0,1500	333	(1)
Pesci, crostacei e molluschi da riproduzione (quintali)	640	0,1829	273	(2)
Pesci, crostacei e molluschi da consumo (quintali)	400	0,1143	437	(2)
Cinghiali e cervi	500	0,1429	350	(2)
Daini, caprioli e mufloni	250	0,0714	700	(2)
Equini da riproduzione	2600	0,7429	67	(2)
Puledri	1000	0,2857	175	(2)
Alveari (famiglia)	400	0,1143	437	(2)
Lumache (consumo) (quintali)	400	0,1143	437	(2)
Struzzi da riproduzione	350	0,1000	500	(2)
Struzzi da carne	250	0,0714	700	(2)

a) Unità foraggiere consumo annuale.

b) Ufca: 3500.

c) 50: Uba/capo.

1) Regolamento Ce n. 1254/99

2) Dm Finanze 6/3/2000 comparato

Nota: per specie non compresa in tabella è da farsi riferimento a specie affine, proporzionandosi il numero di capi mediante comparazione del peso medio.

AERONAUTICA MILITARE COMANDO 1ª REGIONE AEREA

ALLEGATO n°2 al DECRETO n° 31/D del 21 Giugno 2004

SERVITU' MILITARI A PROTEZIONE DELL'IMPIANTO A.M. DI MORUZZO - COMUNE DI MORUZZO (UD)

1. AREA EVIDENZIATA IN ARANCIONE SUL PIANO PARTICELLARE IN SCALA 1:2000 (ALLEGATO N.1)

Entro tale area, estesa per m 20 (venti) - misurati a partire dal confine del compendio A.M. - non sono ammessi ostacoli in elevazione di alcun genere, nè colture di essenza tale da impedire la possibilità di vista e di tiro. Inoltre è vietato realizzare condotte sopraelevate elettriche e telegrafoniche, se non interrate ad almeno cm. 50 (cinquanta) di profondità.

2. AREA EVIDENZIATA IN GIALLO SUL PIANO PARTICELLARE IN SCALA 1:2000 (ALLEGATO N.1)

Entro tale area, che si estende dal perimetro esterno di quella indicata al precedente punto 1., fino alla distanza di m 100 (cento) - misurati a partire dal punto contraddistinto con la lettera "A" - non sono ammessi ostacoli in elevazione di alcun genere, che superino in altezza la quota di m 274 (duecentosettantaquattro) s.l.m. - Inoltre è vietato realizzare condotte elettriche e telegrafoniche, se non interrate ad almeno cm. 50 (cinquanta) di profondità.

3. AREA EVIDENZIATA IN VERDE SUL PIANO PARTICELLARE IN SCALA 1:2000 (ALLEGATO N.1)

Entro tale area, che si estende dal perimetro esterno di quella indicata al precedente punto 2., fino alla distanza di m 200 (duecento) - misurati a partire dal punto contraddistinto con la lettera "A" - non sono ammessi ostacoli in elevazione di alcun genere, che superino in altezza la quota di m 270 (duecentosettanta) s.l.m. - Inoltre è vietato realizzare condotte elettriche e telegrafoniche, se non interrate ad almeno cm. 50 (cinquanta) di profondità.

4. AREE EVIDENZIATE IN ROSSO COMPRESSE NEI SETTORI CONTRADDISTINTI CON LE LETTERE "B" - "C" - "D" SUL PIANO PARTICELLARE IN SCALA 1:2000 (ALLEGATO N.1)

Entro tali aree, che si estendono dal perimetro esterno di quella indicata al punto 1. (evidenziata in arancione), fino alla distanza di m 100 (cento) - misurati a partire dal punto contraddistinto con la lettera "A" - non sono ammessi ostacoli in elevazione di alcun genere la cui altezza superi le sottoelencate quote:

- m 272 (duecentosettantadue) s.l.m. nel settore "B";
- m 279 (duecentosettantanove) s.l.m. nel settore "C";
- m 284 (duecentottantaquattro) s.l.m. nel settore "D".

E' vietato inoltre realizzare condotte sopraelevate elettriche e telegrafoniche se non interrate ad almeno cm. 50 (cinquanta) di profondità.

5. AREE EVIDENZIATE IN MARRONE COMPRESSE NEI SETTORI CONTRADDISTINTI CON LE LETTERE "B" - "C" - "D" SUL PIANO PARTICELLARE IN SCALA 1:2000 (ALLEGATO N.1)

Entro tali aree, che si estendono dal perimetro esterno di quelle indicate al precedente punto 4., fino alla distanza di m 200 (duecento) - misurati a partire dal punto contraddistinto con la lettera "A" - non sono ammessi ostacoli in elevazione di alcun genere la cui altezza superi le sottoelencate quote:

- m 268 (duecentosessantotto) s.l.m. nel settore "B";
- m 275 (duecentosettantacinque) s.l.m. nel settore "C";
- m 280 (duecentottanta) s.l.m. nel settore "D".

E' vietato inoltre realizzare condotte sopraelevate elettriche e telegrafoniche se non interrate ad almeno cm. 50 (cinquanta) di profondità.